

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1181/98 del Consiglio, del 4 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura** 1

Regolamento (CE) n. 1182/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1183/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni** 5

Regolamento (CE) n. 1184/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1185/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2271/95 relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1186/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1028/98** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 1187/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1029/98** 18

Regolamento (CE) n. 1188/98 della Commissione, dell'8 giugno 1998, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 20

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/364/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 luglio 1997, relativa all'aiuto di Stato concesso a favore del «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1997) 2615]** 30

98/365/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 1° ottobre 1997, in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1997) 3146]** 37

98/366/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 28 maggio 1998, che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio [notificata con il numero C(1998) 1427]** 49

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1181/98 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 3760/92 che istituisce un regime
comunitario della pesca e dell'acquacoltura**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«2. Qualora risulti necessario, in relazione ad un tipo di pesca, limitare i tassi di sfruttamento nelle acque di pesca comunitarie o al di fuori di tali acque per i pescherecci comunitari, o nelle acque di pesca comunitarie per i pescherecci di paesi terzi, le limitazioni sono definite conformemente ai paragrafi 3 e 4.»

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁴⁾, stabilisce che il Consiglio determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca il totale ammissibile di catture e ripartisce le relative possibilità di pesca tra gli Stati membri; che tale disposizione non prevede l'esercizio di una competenza da parte del Consiglio per quanto riguarda l'assegnazione di catture ai pescherecci di paesi terzi autorizzati ad esercitare le loro attività in acque comunitarie; che sarebbe quindi necessario introdurre una siffatta competenza per la determinazione delle possibilità di pesca da assegnare ai paesi terzi nonché delle condizioni di carattere tecnico in cui devono essere effettuate le catture;

2) All'articolo 8, paragrafo 4:

a) il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture nonché le condizioni associate a tali limitazioni di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale. Per la fissazione di detti totali si terrà conto degli obiettivi e strategie di gestione eventualmente definiti in conformità del paragrafo 3»;

considerando che è opportuno stabilire che le misure tecniche per la conservazione delle risorse a carattere temporaneo associate alle condizioni in cui possono essere pescati i contingenti possano essere adottate secondo la stessa procedura prevista per la determinazione del totale ammissibile di catture,

b) è aggiunto il seguente punto:

«vi) determina le possibilità di pesca da assegnare a paesi terzi nonché le condizioni specifiche in cui devono essere effettuate le catture».

Articolo 2

⁽¹⁾ GU C 316 del 25. 10. 1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 37.

⁽³⁾ GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

D. BLUNKETT

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	85,8
	999	85,8
0707 00 05	052	94,8
	999	94,8
0709 90 70	052	69,8
	999	69,8
0805 30 10	382	56,3
	388	56,3
	528	59,1
	999	57,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,2
	400	86,1
	404	91,1
	508	93,2
	512	75,3
	524	63,6
	528	65,5
	804	104,5
	999	81,3
	0809 10 00	052
999		293,8
0809 20 95	616	376,1
	999	376,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1183/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 220/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio concernente le associazioni di produttori e le relative unioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 220/91 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/96 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione relative all'attività economica delle associazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, alla luce dei risultati dell'applicazione del suddetto regolamento, in taluni Stati membri è opportuno ritoccare le soglie minime previste per alcuni settori produttivi, allo scopo di agevolare la costituzione di associazioni di produttori, in modo da pervenire ad una sufficiente concentrazione dell'offerta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 220/91 è modificato come segue:

1) La tabella IV è modificata come indicato nella tabella seguente:

IV. Associazioni di produttori e relative unioni in Grecia

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)	Numero minimo di membri
«1509 1510 00	Olio d'oliva	50 t	100	7 700 ha o 3 000 t	7,0	1	10»

⁽¹⁾ GU L 142 del 2. 6. 1997, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 26 del 31. 1. 1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 53 del 2. 3. 1996, pag. 1.

2) Il testo delle seguenti voci della tabella 5 è sostituito dal seguente:

V. Associazioni di produttori e relative unioni in Spagna

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni		
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)
«0401	Latte e crema di latte, non concentrati, né addizionati di zucchero o di altri edulcoranti					
0406	formaggi e latticini					
	a) di vacca (3)	4 000 t	30	100 000 t	25,0	2,5
	b) di pecora	1 000 t	25	20 000 t	10,0	10,0
	c) di capra (3)	1 000 t	25	10 000 t	3,0	2,5
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	1,5 Mio di ECU	15		8,0	5
0701 90 51	Patate, fresche o refrigerate (3)					
0701 90 59	a) di primizia	4 000 t	25	4 300 ha	15,0	5,0
0701 90 90	b) destinate al consumo	8 000 t	25	8 700 ha	21,0	2,5
	Cereali (6) (7):	15 000 t	200	160 000 ha	60,0	2,0
1001	Frumento (grano) e frumento segalato					
1002 00 00	Segala					
1003 00	Orzo					
1004 00	Avena					
1005	Granturco					
1007 00	Sorgo da granella					
ex 1201 fino a ex 1207	Semi e frutti oleosi non destinati alla semina (4)	1 Mio di ECU	200	23 000 ha	10,0	2,5
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	1 200 t (olio)	100	58 000 ha	30,0	5,0
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole:					
	a) vino da tavola	150 000 hl (vino)	200	56 800 ha	60,0	5,0
	b) vino di qualità prodotto in regioni determinate (vqprd)	25 000 hl	100	10 000 ha	15,0	2,5

3) Il testo delle seguenti voci della tabella VIII è sostituito dal seguente:

VIII. Associazione di produttori e relative unioni in Austria

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)	Numero minimo di soci
«1207 ex 1209 1211	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati Semi di piante foraggiere, ad eccezione dei semi di barbabietole Piante, parte di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (*)	500 000 ECU	50	—	—	—	—
2204 30 10 2204 10 2204 21 2204 29	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole Vini di uve fresche Mosti di uve fresche mutizzati con alcole (comprese le mistelle)	10 000 hl	50	—	—	—	—

4) È inserita la seguente tabella:

«VIII bis. Associazione di produttori e relative unioni in Austria (produzione biologica)

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)	Numero minimo di soci
0102 ex 0201 ex 0202	Animali vivi della specie bovina Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (*)	1 Mio di ECU	50	—	—	—	—
0103 ex 0203	Animali vivi della specie suina Mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate (*)	1 Mio di ECU	50	—	—	—	—
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche (*)	1 Mio di ECU	50	—	—	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Associazione di produttori		Unioni			
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci	Superficie minima o equivalente	Fatturato (milioni di ECU)	Quota del volume nazionale di produzione (%)	Numero minimo di soci
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	1 Mio di ECU	50	—	—	—	—
0407	Uova di volatili in guscio, fresche, conservate o cotte (*)	1 Mio di ECU	50	—	—	—	—

5) Il testo delle seguenti voci della tabella IX è sostituito dal seguente:

IX. Associazione di produttori in Finlandia (produzione convenzionale)

Codice NC	Designazione delle merci	Associazioni di produttori	
		Volume di produzione o fatturato	Numero minimo di soci
0104 ex 0204	Animali vivi della specie ovina o caprina (); Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	2 000 capi	20*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1184/98 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1998

che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi, e non rilasciare i titoli per questi prodotti, le cui domande sono pendenti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 9 giugno al 12 giugno 1998, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate il 2 giugno 1998 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 9 giugno 1998.
3. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, presentate a partire dal 3 giugno 1998 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 10 giugno 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 126 del 28. 4. 1998, pag. 22.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 1185/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 2271/95 relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2271/95 della Commissione⁽³⁾, prevede la possibilità di vendere a prezzi prefissati scorte d'intervento detenute da vari Stati membri; che i prodotti e i prezzi stabiliti in detto regolamento devono essere modificati in modo da tener conto della disponibilità delle scorte d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I e l'allegato II del regolamento (CE) n. 2271/95 sono sostituiti dall'allegato I e dall'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.⁽³⁾ GU L 231 del 28. 9. 1995, pag. 23.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lidstaat Estado-membro Jäsenvaltio Medlemsstat	Productos (1) Produkter (1) Erzeugnisse (1) Προϊόντα (1) Products (1) Produits (1) Prodotti (1) Producten (1) Produtos (1) Tuotteet (1) Produkter (1)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada Salgspriser i ECU/ton Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Τιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Selling prices expressed in ecus per tonne Prix de vente exprimés en écus par tonne Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata Verkoopprijzen uitgedrukt in ECU per ton Preço de venda expresso em ecus por tonelada Myyntihinta ecuina tonnilta Försäljningspris i ecu per ton
--	---	--

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

BELGIQUE/BELGIË	— Quartiers arrière/Achtervoeten	1 100
DANMARK	— Bagfjerdinger	1 100
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	1 100
ESPAÑA	— Cuartos traseros	1 100
FRANCE	— Quartiers arrière	1 100
ITALIA	— Quarti posteriori	1 100
IRELAND	— Hindquarters	1 100
NEDERLAND	— Achtervoeten	1 100
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 100

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

FRANCE	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	1 600
	— Semelle d'intervention (INT 14)	1 500
	— Rumsteak d'intervention (INT 16)	1 500
	— Faux-filet d'intervention (INT 17)	2 200
	— Entrecôte d'intervention (INT 19)	1 300
IRELAND	— Intervention thick flank (INT 12)	1 600
	— Intervention topside (INT 13)	1 700
	— Intervention silverside (INT 14)	1 500
	— Intervention rump (INT 16)	1 500
	— Intervention striploin (INT 17)	2 200
	— Intervention forerib (INT 19)	1 300
UNITED KINGDOM	— Intervention thick flank (INT 12)	1 600
	— Intervention topside (INT 13)	1 700
	— Intervention silverside (INT 14)	1 500
	— Intervention rump (INT 16)	1 500
	— Intervention striploin (INT 17)	2 200
	— Intervention forerib (INT 19)	1 300

-
- (¹) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n° 2456/93 (DO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2602/97 (DO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Se bilag V og VII til forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2602/97 (EFT L 351 af 23. 12. 1997, s. 20).
- (¹) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 (ABl. L 225 vom 4. 9. 1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2602/97 (ABl. L 351 vom 23. 12. 1997, S. 20).
- (¹) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 (ΕΕ L 225 της 4. 9. 1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2602/97 (ΕΕ L 351 της 23. 12. 1997, σ. 20).
- (¹) See Annexes V and VII to Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4. 9. 1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2602/97 (OJ L 351, 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 du 4. 9. 1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2602/97 (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97 (GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20).
- (¹) Zie de bijlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 (PB L 225 van 4. 9. 1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2602/97 (PB L 351 van 23. 12. 1997, blz. 20).
- (¹) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n° 2456/93 (JO L 225 de 4. 9. 1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n° 2602/97 (JO L 351 de 23. 12. 1997, p. 20).
- (¹) Katso asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4. 9. 1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2602/97 (EYVL L 351, 23.12.1997, s. 20), liitteitä V ja VII.
- (¹) Se bilagorna V och VII i förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2602/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 20).
-

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trèves 82
B-1040 Bruxelles
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B-1040 Brussel
Téléphone: (32-2) 287 24 11; télex: BIRB. BRUB/24076-65567; télécopieur: (32-2) 230 2533/280 03 07

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: (49) 69 1564-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Voedselvoorzienings- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; fax: (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50

REGOLAMENTO (CE) N. 1186/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1028/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1028/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1028/98 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 25 maggio 1998, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 146 del 16. 5. 1998, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreise i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices expressed in ECU per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Estado-membro	Produtos	Preço mínimo expreso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat ecuna tonnina kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i ecu per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

BELGIQUE/BELGIË	— Quartiers arrière/Achtersvoeten	—
DANMARK	— Bagfjerdinger	1 771
DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	—
ESPAÑA	— Cuartos traseros	2 101
FRANCE	— Quartiers arrière	—
IRELAND	— Hindquarters	—
ITALIA	— Quarti posteriori	1 986
NEDERLAND	— Achtersvoeten	—
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	1 835
SVERIGE	— Bakkvartsparter	2 300

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

FRANCE	— Semelle (INT 14)	2 400
	— Rumsteak (INT 16)	2 617
	— Faux-filet (INT 17)	4 201
	— Entrecôte (INT 19)	2 930
IRELAND	— Intervention topside (INT 13)	3 091
	— Intervention silverside (INT 14)	2 518
	— Intervention fillet (INT 15)	8 701
	— Intervention rump (INT 16)	3 044
	— Intervention striploin (INT 17)	5 150
UNITED KINGDOM	— Intervention topside (INT 13)	3 255
	— Intervention silverside (INT 14)	2 636
	— Intervention fillet (INT 15)	6 940
	— Intervention rump (INT 16)	3 905
	— Intervention striploin (INT 17)	4 557

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/98 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 1998****che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1029/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1029/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁵⁾, i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1029/98 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 maggio 1998, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 146 del 16. 5. 1998, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estado miembro	Productos	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada
Medlemsstat	Produkter	Mindestpreiser i ECU/ton
Mitgliedstaat	Erzeugnisse	Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne
Κράτος μέλος	Προϊόντα	Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Member State	Products	Minimum prices expressed in ECU per tonne
État membre	Produits	Prix minimaux exprimés en écus par tonne
Stato membro	Prodotti	Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Lidstaat	Producten	Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton
Estado-membro	Produtos	Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Jäsenvaltio	Tuotteet	Vähimmäishinnat ecuna tonnia kohden ilmaistuna
Medlemsstat	Produkter	Minimipriser i ecu per ton

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

FRANCE	— Quartiers avant	500
	— Quartiers arrière	600
DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	—
	— Hinterviertel	—
DANMARK	— Forfjerdinger	—
	— Bagfjerdinger	—
ITALIA	— Quarti anteriori	500
	— Quarti posteriori	600
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	—
	— Hinterviertel	—
NEDERLAND	— Voorvoeten	500
	— Achtervoeten	600
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	—
	— Cuartos traseros	1 550

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention shank (INT 11)	—
	— Intervention thick flank (INT 12)	—
	— Intervention topside (INT 13)	—
	— Intervention silverside (INT 14)	—
	— Intervention rump (INT 16)	—
	— Intervention flank (INT 18)	—
	— Intervention forerib (INT 19)	—
	— Intervention shin (INT 21)	—
	— Intervention shoulder (INT 22)	—
	— Intervention brisket (INT 23)	—
— Intervention forequarter (INT 24)	—	

REGOLAMENTO (CE) N. 1188/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 1998
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾; che è

necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 655/96 (A1); 656/96 (A2)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; tele-fax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** A1: Bolivia; A2: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 140
7. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (A1: 100 tonnellate; A2: 40 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: A1: spagnolo; A2: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 13. 7 al 2. 8. 1998
 - 2° termine: dal 27. 7 al 16. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23. 6. 1998
 - 2° termine: 7. 7. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, tlx: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁹⁾: restituzione applicabile il 31. 5. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 977/98 (GU L 137 del 9. 5. 1998, pag. 3)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 716/96
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 715
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IIA.1.f]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 (IIA.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 13.7 al 2.8.1998
 - 2° termine: dal 27.7 al 16.8.1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23.6.1998
 - 2° termine: 7.7.1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁹⁾: restituzione applicabile il 31.5.1998, fissata dal regolamento (CE) n. 977/98 (GU L 137 del 9.5.1998, pag. 3)

LOTTO C

1. **Azioni n.:** 124/97
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; Tél.: (39-6) 65 13 29 88; telefax 65 13 28 44/3; télex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Angola
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 6 233
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.d]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.2]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 6 al 26.7.1998
 - 2° termine: dal 20.7 al 9.8.1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23.6.1998
 - 2° termine: 7.7.1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 31.5.1998, fissata dal regolamento (CE) n. 977/98 (GU L 137 del 9.5.1998, pag. 3)

LOTTI D, E

1. **Azione n.:** 169/97 (D); 172/97 (E)
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma tel.: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** D: Liberia; E: Tagikistan
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 8 167
7. **Numero di lotti:** 2 (D: 7 500; E: 667 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)]
9. **Condizionamento** (5): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [2.2 A 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.B.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** : reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: D: dal 20. 7 al 9. 8. 1998; E: dal 13. 7 al 2. 8. 1998
 - 2° termine: D: dal 3. al 23. 8. 1998; E: dal 27. 7 al 16. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23. 6. 1998
 - 2° termine: 7. 7. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (7): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** (8): restituzione applicabile il 31. 5. 1998, fissata dal regolamento (CE) n. 977/98 (GU L 137 del 9. 5. 1998, pag. 3)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65].
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'exportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario (A1: il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce).
 - lotti A e B: certificato di fumigazione (i cereali/derivativi di cereali devono essere sottoposti a fumigazione, prima della spedizione mediante fosforo di magnesio (min. 2 gr/m³) per almeno cinque giorni dall'applicazione del fumigante all'operazione di sfiatamento. La relativa certificazione deve essere disponibile al momento della spedizione).
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate).
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1189/98 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 1998
relativo alla fornitura di piselli spezzati a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato piselli spezzati ad una serie di beneficiari;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario⁽²⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che per garantire la realizzazione delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare piselli spezzati verdi oppure piselli spezzati gialli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di piselli spezzati, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Le offerte vertono su piselli spezzati verdi oppure su piselli spezzati gialli. Ogni offerta indica con precisione il tipo di piselli al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 161/97
2. **Beneficiario** (2): World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel: (39 6) 6513 2988; fax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Etiopia
5. **Prodotto da mobilitare** (8): piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 684
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (4) (7): —
9. **Condizionamento** (5): GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 3 al 23. 8. 1998
 - 2° termine: dal 17. 8 al 6. 9. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23. 6. 1998
 - 2° termine: 7. 7. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi / Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO B

1. **Azione n.:** 708/96
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Ruanda
5. **Prodotto da mobilitare** ⁽⁸⁾: piselli spezzati
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 377
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾: —
9. **Condizionamento** ⁽⁵⁾ ⁽⁹⁾: GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 [4.0 A 1.c, 2.c e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3)
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto:**
 - 1° termine: dal 27. 7 al 16. 8. 1998
 - 2° termine: dal 10 al 30. 8. 1998
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 23. 6. 1998
 - 2° termine: 7. 7. 1998
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 ECU/t.
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [Tel.: (32 2) 295 14 65].
Torben Vestergaard [Tel.: (32 2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario.
- (⁵) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"» ed il testo del punto II.A.3.b) è sostituito dal seguente: «pois cassés».
- (⁷) Ogni offerta indica con precisione il tipo di pisello al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁸) Piselli gialli o verdi (*Pisum sativum*) destinati all'alimentazione umana, derivanti dal raccolto più recente. I piselli non debbono essere colorati artificialmente. I piselli spezzati debbono essere trattati a vapore per almeno 2 minuti o essere fumigati (*). Inoltre, essi debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche:
— umidità massima: 15 %;
— materie estranee: non oltre lo 0,1 %;
— rotture: non oltre il 10 % (per «rotture» si intendono le parti di pisello che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 5 millimetri);
— percentuale di grani di colore diverso o decolorati: non oltre l'1,5 % (piselli gialli); non oltre il 1,5 % (piselli verdi);
— tempo di cottura: non superiore a 45 minuti (dopo 12 ore di immersione in acqua).
- (⁹) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate).
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.

(*) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato di fumigazione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1997

relativa all'aiuto di Stato concesso a favore del «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA)

[notificata con il numero C(1997) 2615]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/364/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93 del trattato,

considerando quanto segue:

I

Il 15 novembre 1995, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente ad un aiuto concesso al Grupo de Empresas Álvarez (in appresso «GEA»). GEA, che fabbrica e commercializza vasellame di porcellana, ceramica e vetro, nonché bottiglie, è diventata uno dei principali produttori spagnoli di vasellame. Negli ultimi cinque anni, la sua quota di mercato si è aggirata in media intorno all'11,6 % in Spagna ed allo 0,64 % nella Comunità. GEA, che dispone di un organico di 1029 addetti, ha registrato nel 1995 e nel 1996 un giro di affari di circa 2500 milioni di ESP. Il gruppo ha sede a Vigo, nella provincia di Pontevedra, nella Comunità autonoma della Galizia, regione con un'economia basata principalmente sulla costruzione navale, la pesca e l'industria automobilistica e che, a seguito dei problemi che caratterizzano tali settori, è in grave crisi economica e registra un elevato

tasso di disoccupazione. La regione rientra fra quelle dell'obiettivo 1 e può ricevere gli aiuti regionali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Dopo Citroën, GEA è il principale datore di lavoro industriale della zona.

Fino alla sua privatizzazione, avvenuta nel giugno del 1991, GEA faceva capo alla holding pubblica spagnola INI, che prima di procedere alla sua privatizzazione ha dovuto risanare l'impresa che negli anni precedenti aveva subito forti perdite. L'INI ha pertanto concesso a GEA un aiuto equivalente a 24 milioni di ECU, destinato al ripianamento dei suoi debiti. Pur non essendo stato notificato, l'aiuto è stato comunque approvato dalla Commissione nel 1992 [aiuto NN 15/92, doc. SEC(92) 1655] in considerazione della consistente riduzione di capacità produttiva, del distacco di GEA dall'INI e del fatto che l'impresa si trovava in un'area cui si poteva applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

Dopo questa autorizzazione, concessa senza condizioni, l'INI ha accordato a GEA un ulteriore aiuto che non è stato notificato alla Commissione, né autorizzato. L'aiuto includeva una garanzia, concessa nel 1992 e che in quel momento comportava un rischio potenziale di 1 620 milioni di ESP, ed una sovvenzione diretta di 983 milioni di ESP, erogata nel 1994 al fine di liberarsi dalla suddetta garanzia. La Commissione è stata inoltre informata che le autorità della Comunità autonoma della Galizia avevano

già previsto di concedere una nuova garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP.

Dati i seri dubbi esistenti circa la possibilità che l'aiuto, che rientrava indubbiamente nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, potesse fruire di una delle deroghe contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, la Commissione decideva di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato relativamente:

- alla garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa nel 1992,
- alla sovvenzione del valore di 983 milioni di ESP erogata nel 1994 e
- alla nuova garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP che le autorità della Comunità autonoma della Galizia intendevano concedere all'impresa.

II

Con lettera del 26 gennaio 1996, le autorità spagnole hanno risposto alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, sostenendo che né la garanzia concessa nel 1992, né la sovvenzione pagata nel 1994 erano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato o dell'articolo 61 dell'accordo SEE. In entrambi i casi, l'INI si sarebbe infatti comportata come un qualunque investitore privato in una normale economia di mercato. Nel 1992, il rischio di fallimento dell'impresa era bassissimo e la garanzia sarebbe servita solo a sostenere il processo di ristrutturazione dell'impresa, consentendole di finanziare gli investimenti. Per quanto concerne il pagamento effettuato nel 1994, le autorità spagnole hanno ammesso che l'impresa stava attraversando un periodo di gravi difficoltà economiche, iniziato con la privatizzazione del 1992 ed ulteriormente aggravatosi nel 1994 con il fallimento di tutti gli sforzi intrapresi al fine di ripristinare la redditività. In quel momento erano già state adottate alcune misure per la ristrutturazione dell'impresa, fra cui una prima graduale riduzione della manodopera e della capacità produttiva. La sovvenzione di 983 milioni di ESP mirava proprio ad appoggiare questi sforzi iniziali. Visto tuttavia che questi sforzi non avevano sortito l'effetto desiderato, si era deciso di passare ad un piano di ristrutturazione comprendente misure più drastiche destinate a ripristinare la redditività dell'impresa. Una volta pronto, il piano sarebbe stato presentato immediatamente alla Commissione per un esame approfondito. Le autorità spagnole ritengono in ogni caso che il pagamento dei 983 milioni di ESP sia stato in realtà un'operazione vantaggiosa per l'INI, avendola sollevata da ogni eventuale obbligo di pagamento dei 1 620 milioni di ESP corrispondenti al rischio coperto dalla garanzia.

Per quanto riguarda invece la garanzia di 2 500 milioni di ESP, le autorità spagnole hanno insistito sul fatto che, quantunque l'eventualità non fosse da escludere, in realtà

detta garanzia non era stata ancora concessa, e che qualora il governo autonomo avesse deciso di concederla, il provvedimento sarebbe stato immediatamente notificato.

III

Con lettera del 30 luglio 1996, la Commissione ha trasmesso alle autorità spagnole le osservazioni inviate da terzi interessati (quattro imprese spagnole concorrenti di GEA e l'ufficio di contatto dell'industria europea della ceramica) a seguito della pubblicazione della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2⁽¹⁾.

Tutte le parti concordano nel ritenere che l'aiuto concesso a GEA abbia contribuito a falsare la concorrenza in misura sostanziale, in quanto ha consentito all'impresa di offrire i suoi prodotti a prezzi artificialmente bassi per un lungo periodo di tempo. Privi di aiuti di Stato, i suoi concorrenti non sono stati invece in grado di praticare gli stessi prezzi. A sostegno di queste argomentazioni, un concorrente ha allegato una copia degli annunci pubblicitari di alcune catene di supermercati nei quali i prodotti di GEA venivano effettivamente offerti a prezzi molto bassi.

Secondo uno dei concorrenti, inoltre, nel frattempo GEA avrebbe ricevuto un aiuto aggiuntivo sotto forma di garanzie per la copertura di prestiti del valore di 1 000 milioni di ESP. Le garanzie non notificate alla Commissione avrebbero dovuto essere incluse negli aiuti per i quali era stata avviato il procedimento.

IV

Con lettere del 15 e del 24 ottobre 1996, le autorità spagnole hanno risposto alle osservazioni dei terzi interessati confermando che, in aprile, le autorità autonome della Galizia avevano concesso un aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia per il ripianamento di debiti del valore di 700 milioni di ESP, al fine di mantenere in attività l'impresa fino alla decisione definitiva della Commissione. Sono stati inoltre erogati altri 350 milioni di ESP sotto forma di garanzie destinate a coprire il versamento delle retribuzioni dei dipendenti, ancora in sospenso. Le garanzie, che inizialmente avrebbero dovuto durare sei mesi, sono state successivamente prorogate fino al giugno 1997, in quanto la Commissione non aveva ancora adottato una decisione definitiva. Questo aiuto non ha avuto in ogni caso alcuna ripercussione sul mercato, essendo semplicemente a garanzia dei crediti necessari a coprire i costi di esercizio dell'impresa. Secondo le autorità spagnole, l'aiuto si basava sul decreto n. 309, del 23 novembre 1995 del governo autonomo, relativo all'incentivazione dello sviluppo economico e alla promozione delle attività imprenditoriali della Comunità autonoma galiziana. Il decreto era stato notificato ed autorizzato dalla Commissione (aiuto di Stato N 21/1995, decisione della Commissione del 31 dicembre 1995). La Commissione aveva in ogni caso subordinato la sua autorizzazione alla notificazione individuale di ciascuno degli aiuti concessi ad imprese che per dimensioni non potevano essere considerate PMI (come nel caso di GEA).

⁽¹⁾ GU C 144 del 16. 5. 1996, pag. 3.

D'altra parte le autorità spagnole hanno ribadito che né la garanzia concessa dall'INI nel 1992, né la sovvenzione del 1994 devono essere considerate aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, in quanto l'INI si è comportata come un investitore privato. Le autorità spagnole hanno anche fatto rilevare che la garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP che la Commissione aveva incluso nel procedimento in realtà non era stata ancora accordata.

Per quanto attiene alla ventilata politica di «dumping» dei prezzi seguita da GEA, le autorità spagnole hanno fatto presente che l'impresa ha sempre venduto i suoi prodotti a prezzi proporzionati ai costi. A conferma delle loro argomentazioni, hanno allegato una copia delle fatture emesse da GEA ai suoi clienti, dalle quali risulta che i prezzi praticati dall'impresa sono superiori a quelli fissati dalla catena di supermercati. Secondo le autorità spagnole, l'offerta a prezzi molto bassi di prodotti di GEA da parte della catena di supermercati rientrava probabilmente in una campagna promozionale avviata dalla catena stessa. A loro parere, queste offerte non provano in nessun modo che GEA stesse perseguendo una politica di dumping.

V

Nel frattempo, si sono svolte varie riunioni fra la Commissione e le autorità spagnole, nel corso delle quali queste ultime hanno presentato nuovi dati sulla situazione finanziaria dell'impresa, per illustrare alla Commissione la difficile situazione economica di GEA e i piani del governo autonomo della Galizia per il risanamento dell'impresa, in linea con il piano di ristrutturazione già annunciato. Il piano, che era stato elaborato all'inizio del 1996, dopo il fallimento dei primi tentativi di ripristinare la redditività dell'impresa, è stato presentato alla Commissione in agosto e completato nel novembre del 1996 e nel febbraio del 1997.

Dai documenti forniti dalle autorità spagnole risulta che, a partire dalla privatizzazione del 1991, GEA ha subito forti perdite. Nel novembre del 1996, l'indebitamento complessivo dell'impresa toccava i 14 miliardi di ESP ed aveva portato all'esaurimento del capitale proprio dell'impresa. Le autorità spagnole hanno sottolineato che, nonostante questa situazione, le autorità autonome si erano viste obbligate, per motivi sociali legati alla drammatica situazione del mercato del lavoro di Vigo, a mantenere in attività l'impresa, visto che, dopo Citroën, GEA era il secondo datore di lavoro della zona.

Obiettivo del piano di ristrutturazione presentato alla Commissione era il risanamento e il ripristino della redditività di GEA. A tal fine, visto il fallimento dei tentativi meno incisivi avviati in passato con lo stesso obiettivo ed ai quali si riferisce il pagamento di 983 milioni di ESP effettuato nel 1994, questa volta il piano comprende una serie di misure più radicali, sintetizzabili come segue.

1) Chiusura di due dei sei stabilimenti di produzione attualmente in attività. Vendita di uno stabilimento per la fabbricazione di bottiglie di vetro, in attivo. Le restanti tre fabbriche opereranno indipendentemente l'una dall'altra.

2) Sostanziale riduzione dei debiti e generazione di fondi:

- a) riduzione dei debiti, che toccano attualmente i 14 miliardi di ESP (di cui 7 miliardi nei confronti di autorità pubbliche), mediante un procedimento di cessazione dei pagamenti nel quadro del quale i creditori pubblici e privati rinunceranno al 50 % dei loro crediti (le autorità spagnole hanno presentato una relazione elaborata da un avvocato indipendente nella quale si conferma che in Spagna una rinuncia di questa entità è realistica e costituisce una prassi comune in casi simili);
- b) trasferimento in una zona fuori dall'area urbana di Vigo — dove sono attualmente collocati — di due degli stabilimenti restanti; le strutture dell'impresa situate in città verranno vendute per circa 5 000 milioni di ESP (le stime elaborate da due consulenti indipendenti e fornite alla Commissione arrivavano addirittura a 5 900 milioni di ESP); le trattative per la vendita dei terreni sono già state avviate;
- c) vendita dello stabilimento in attivo per circa 1 000 milioni di ESP.

3) Tagli drastici:

- a) riduzione del 43 % dell'organico che dovrebbe passare da 1 029 a 587 addetti, con una riduzione del 93 % dei costi del personale in relazione al volume di affari del 1995 e del 40-45 % in relazione al 1997 e al 1998;
- b) riduzione del 32 % della capacità produttiva, che dovrebbe scendere da 23,7 a 16,1 milioni di pezzi;
- c) creazione di una struttura di gestione centrale per le tre imprese rimaste, al fine di ridurre i costi commerciali e quelli di esercizio;
- d) ulteriore riduzione dei costi grazie alla sostituzione delle fonti energetiche impiegate (la produzione di vasellame comporta un elevato consumo energetico) in quanto a Vigo, a partire dal 1997, sarà possibile sostituire l'elettricità con il gas naturale.

Grazie a queste misure, si prevede di riuscire a riportare in pareggio i risultati del gruppo fra il 1997 ed il 1998, per ottenere quindi degli utili a partire dagli esercizi finanziari successivi: intorno ai 91 milioni di ESP nel 1998 ed ai 200 milioni di ESP nel 1999. Nel piano è previsto un volume di vendite equivalente a quello degli anni precedenti, in cui si sono avuti risultati negativi (12 milioni di pezzi contro i 16 degli anni migliori) ed un giro di affari costante, intorno ai 2 500 milioni di ESP. Complessivamente i costi di ristrutturazione si aggireranno intorno ai 3 500 milioni di ESP e dovrebbero includere le indennità, gli oneri sociali di licenziamento ed i costi relativi al trasferimento delle due fabbriche fuori da Vigo. I fondi ricavati dalla vendita delle strutture di GEA a Vigo e il condono dei debiti consentiranno all'impresa di coprire i costi di ristrutturazione, contando solo sulle sue risorse finanziarie.

Con lettera del 13 marzo 1997, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che GEA stava negoziando vari contratti con otto clienti importanti (il cui nome è omesso per ragioni di riservatezza) che dovrebbero garantirle commesse a lungo termine per un periodo minimo di tre anni, per un valore complessivo di 3 500 milioni di ESP. Nella stessa lettera, a sottolineare la fiducia che il mercato ripone nel futuro dell'impresa, si informava la Commissione che GEA stava per essere venduta ad un importante fabbricante privato di porcellana. Tutti questi dati permettevano di concludere che il piano di ristrutturazione di GEA, nonché i suoi obiettivi in termini di vendite e giro d'affari, erano realistici.

Con lettera del 25 aprile 1997, la Commissione è stata informata che l'impresa aveva rinunciato alla garanzia di 2 500 milioni di ESP del governo autonomo galiziano, rientrando anch'essa nel procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Ciò dimostrava che le banche private che dovrebbero concedere nuovi prestiti a GEA hanno fiducia nella capacità dell'impresa di completare con successo la ristrutturazione e di ritornare ad essere redditizia. Nella stessa lettera, la Commissione è stata informata che le autorità autonome galiziane si sono impegnate a notificare singolarmente ciascun aiuto concesso a GEA in futuro, anche nel caso in cui l'aiuto rientri in un regime generale già autorizzato.

Infine, con lettera del 22 maggio 1997, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che le autorità della Comunità autonoma hanno ampliato l'impegno contenuto nella lettera del 25 aprile 1997, impegnandosi a non concedere in futuro nessun ulteriore aiuto finanziario a GEA.

VI

Il procedimento avviato conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato ha confermato il parere che aveva indotto la Commissione ad iniziarlo e cioè che la garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa a GEA nel 1992 e la sovvenzione di 983 milioni di ESP, che nel 1994 le aveva consentito di liberarsi di tale garanzia, si configuravano come aiuti di Stato che falsavano o minacciavano di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nessun investitore privato avrebbe infatti concesso, come invece ha fatto l'INI nel 1992, una garanzia ad un'impresa in perdita, quale era GEA, senza ottenere in cambio nessuna contropartita. Sarebbe inoltre molto strano che un'impresa privata che si fosse appena disfatta di un'impresa in perdita decidesse di investire nuovamente in tale impresa.

Ciononostante, il procedimento ha messo in evidenza lo stretto collegamento esistente fra la garanzia e la sovvenzione, in quanto è stato grazie a quest'ultima che l'INI è riuscita a liberarsi dall'impegno assunto nel 1992 con la concessione della garanzia e quindi dal rischio di vedersi obbligata a pagare 1 620 milioni di ESP. Dal punto di vista economico, questo comportamento va visto come un fatto a sé stante ed è innegabile che nella stessa situazione qualunque investitore privato avrebbe deciso di pagare i

983 milioni di ESP che rappresentavano solo il 60 % del rischio contratto dall'INI all'atto di concessione della garanzia. In questo modo, l'importo dell'aiuto concesso a GEA di cui occorre tenere conto nell'analizzare la garanzia concessa nel 1992 si riduce ai 983 milioni di ESP effettivamente pagati dal garante.

Si deve anche tenere presente che la garanzia di 2 500 milioni di ESP prevista dal governo autonomo galiziano a favore dell'impresa rientrava anch'essa originariamente nel procedimento avviato dalla Commissione, ma non occorre soffermarvisi in quanto essa è stata ritirata.

L'aiuto potrebbe falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Esistono infatti importanti scambi di vasellame fra la Spagna e gli Stati membri. In base alle informazioni fornite da Eurostat, nel 1993 la Spagna ha esportato verso gli altri Stati membri 7 272 tonnellate di vasellame per un valore di 24,5 milioni di ECU, importando invece 5 813 tonnellate per un valore di 27,5 milioni di ECU. Nel 1994, le esportazioni spagnole hanno toccato le 7 917 tonnellate per un valore di 29 milioni di ECU, a fronte di importazioni per 6 577 tonnellate del valore di 28,5 milioni di ECU. Fra gennaio ed ottobre del 1995, la Spagna ha esportato 8 546 tonnellate di vasellame per un valore di 32,6 milioni di ECU, importando 7 844 tonnellate per un valore di 43,3 milioni di ECU. La quota di scambi intracomunitari di vasellame detenuta dalla Spagna si aggira intorno al 3 %. Pur non essendo uno dei principali produttori di vasellame della Comunità, GEA è comunque presente su tale mercato e pertanto qualunque sovvenzione erogata a tale impresa può migliorare la sua posizione sul mercato comune, a scapito di altri concorrenti che non ricevono alcun aiuto di Stato.

Non rientrando in nessuno dei regimi già autorizzati, l'aiuto doveva essere notificato individualmente, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato: obbligo che non è stato invece rispettato dalla Spagna. Dal punto di vista formale, pertanto, l'aiuto è stato erogato illegalmente.

Per quanto attiene invece alla possibilità di far fruire l'aiuto di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato, le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 2 non si applicano al caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche stesse dell'aiuto e del fatto che in realtà esso non cerca neppure di soddisfare le condizioni necessarie per avvalersene.

Per quanto attiene alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, GEA si trova effettivamente in una regione caratterizzata da una grave forma di sottoccupazione e con un tenore di vita anormalmente basso. Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di tali regioni possono considerarsi compatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Nella fattispecie non si può certo dire, tuttavia, che l'aiuto abbia contribuito a favorire lo sviluppo economico della regione, essendo stato impiegato principalmente per sostenere inutili tentativi di mantenere in attività l'impresa senza ricorrere a nuovi

interventi di ristrutturazione e non per stimolare gli investimenti o favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

L'aiuto può essere però considerato compatibile con il mercato comune in base alla deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto risulta conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (¹).

L'aiuto concesso a GEA non ha alcun rapporto diretto con il piano di ristrutturazione presentato attualmente. Occorre in ogni caso tenere presente che gli sforzi per il ripristino della redditività dell'impresa sono stati avviati subito dopo la sua privatizzazione e la successiva approvazione da parte della Commissione nel 1992 e che le misure drastiche proposte in questo momento sono solo l'inevitabile conseguenza delle misure troppo deboli adottate in precedenza, che non hanno dato i risultati sperati. L'aiuto va pertanto inquadrato in un processo del quale il piano rappresenta l'ultimo, nonché il più ambizioso tentativo di ripristinare la redditività dell'impresa. Al riguardo occorre anche tenere conto del fatto che la ristrutturazione proposta verrà completata senza un ulteriore intervento da parte dei poteri pubblici.

L'attuale piano di ristrutturazione propone tagli drastici dei costi ed una significativa riduzione della capacità produttiva che, nella fattispecie, risulta necessaria secondo il punto 3.2.2.ii) degli orientamenti comunitari, in considerazione della situazione di sovraccapacità che caratterizza il mercato del vasellame a seguito della forte contrazione del consumo registrata nel 1992 e nel 1993 e dell'incremento della penetrazione delle importazioni (Panorama dell'industria dell'UE 1997, punto 9.20). Il risparmio più significativo in termini di costi deriverà dalla riduzione del 43 % del numero di addetti, che dovrebbero passare da 1 029 a 587, consentendo una ripartizione più ragionevole dei costi del personale, che dovrebbero aggirarsi intorno al 45 % del giro di affari complessivo dell'impresa. D'altro canto, la capacità produttiva diminuirà del 32 %, passando da 23,7 a 16,1 milioni di pezzi. L'impresa ha anche fatto riferimento alla possibilità di ridurre i suoi costi strutturali come quelli energetici. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal punto 3.2.2.i) degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, il miglioramento della redditività dell'impresa deve essere soprattutto il frutto degli sforzi dell'impresa e di misure di risanamento interno, piuttosto che di fattori esterni quali incrementi dei prezzi e della domanda sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo.

La riduzione dei costi e della capacità produttiva consentirà all'impresa di recuperare la sua redditività e capacità operativa. Le previsioni sul futuro giro di affari incluse nel piano di ristrutturazione si basano sul giro di affari medio conseguito dall'impresa negli anni precedenti e dovrebbero pertanto essere abbastanza realistiche, come confermato d'altra parte dal fatto che GEA sta attualmente negoziando contratti importanti. Le stime circa l'incremento dei prezzi si basano su tassi di inflazione normali. Anche le previsioni circa la riduzione dell'indebitamento e la costituzione di risorse sembrano abbastanza reali-

stiche, quantunque si basino su fattori esterni sui quali l'impresa non esercita alcun controllo. Analogamente, per quanto riguarda la remissione prevista di parte dei debiti, le autorità spagnole hanno allegato dei documenti che testimoniano come in casi simili i creditori siano arrivati a rinunciare anche alla metà dei crediti. Il valore del terreno di GEA e dello stabilimento in attivo sono stati calcolati e confermati da consulenti indipendenti. Non si può tuttavia fare a meno di segnalare che tanto la rinuncia ai crediti, quanto la vendita dei terreni, attualmente oggetto di trattative, sono in realtà requisiti indispensabili per il buon esito della ristrutturazione.

Altra prova inequivocabile della capacità dell'impresa di ritornare a condizione di redditività è la sua rinuncia alla nuova garanzia di 2 500 milioni di ESP e la sua capacità di finanziare la ristrutturazione con le risorse ottenute tramite la vendita dei terreni e la sospensione dei pagamenti. La rinuncia alla garanzia dimostra allo stesso tempo che le banche non dovranno concedere ulteriori prestiti a GEA, nel corso del processo di ristrutturazione, poiché hanno fiducia nelle misure che saranno adottate dall'impresa. Questa opinione è d'altra parte confermata dal fatto che una nuova impresa privata è disposta ad assumersi la gestione di GEA e quindi il relativo rischio imprenditoriale.

Quanto alla proporzionalità fra l'aiuto ed il contributo finanziario dell'investitore, è possibile concludere che il contributo finanziario diretto dell'impresa tramite le sue risorse è stato e continuerà ad essere significativo. I costi immediati della ristrutturazione dovrebbero aggirarsi sui 3 500 milioni di ESP e saranno coperti interamente con le risorse interne dell'impresa, ottenute grazie alla realizzazione del piano di ristrutturazione ed ai fondi che esso genererà (procedimento di sospensione dei pagamenti con relativa riduzione significativa dei debiti dell'impresa, vendita dei terreni di proprietà dell'impresa a Vigo e dello stabilimento in attivo). Se rapportato a questo contributo finanziario e a tutti gli oneri finanziari che l'impresa dovrà assumersi, l'aiuto di 983 milioni di ESP appare abbastanza limitato.

Occorre inoltre tenere conto delle ripercussioni sociali e del fatto che GEA è una delle principali fonti di lavoro di una zona depressa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Dopo Citroën, GEA è infatti la principale fonte di occupazione industriale della regione; la sua chiusura porterebbe pertanto alla scomparsa di importanti attività industriali della zona e scatenerrebbe una reazione a catena visto che anche molti dei suoi fornitori sarebbero obbligati a chiudere. Nell'analizzare le conseguenze del salvataggio di un'impresa come GEA ai fini dello sviluppo economico di una regione come Vigo che rientra tra quelle contemplate dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, occorre quindi anche tenere conto del fatto che esso consentirebbe di salvaguardare il posto di lavoro di 500 addetti direttamente occupati nell'industria (sui 1 029 originari), che manterrebbero il loro potere di acquisto, senza dovere ricorrere in futuro ad aiuti statali (le autorità spagnole hanno confermato ufficialmente che lo Stato non concederà più aiuti a GEA). Il mantenimento di questi posti di lavoro contribuirebbe anche ad aiutare i fornitori dell'impresa che riuscirebbero

(¹) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

anch'essi a conservare il loro potere di acquisto. Di tutto questo la Commissione deve tenere conto al fine di valutare le conseguenze che il sostegno fornito a GEA avrebbe sullo sviluppo economico della regione di Vigo, cui è applicabile la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

Occorre anche tenere conto del fatto che, in caso di fallimento di GEA, la Commissione non si opporrebbe alla concessione di un nuovo aiuto a favore dell'investitore che decidesse eventualmente di acquistare le attività dell'impresa, a condizione che il nuovo aiuto rientrasse in un regime di aiuti già autorizzato e che il suo importo non superasse il massimale autorizzato per la zona di Vigo che rientra fra quelle di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). In tal caso, il nuovo proprietario di GEA potrebbe riuscire ad ottenere un aiuto regionale equivalente al 60 % dell'investimento. Le autorità autonome ritengono che questa procedura non possa applicarsi al caso in questione non solo per motivi di ordine politico o sociale, ma anche perché, nel frattempo, l'impresa avrebbe già perso tutti i suoi clienti e con essi ogni probabilità di ripristinare la sua redditività. In ogni caso l'aiuto che, in definitiva è stato di 983 milioni di ESP, rappresenta solo il 30 % dei costi complessivi della ristrutturazione, stimata in 3 500 milioni di ESP. L'intensità dell'aiuto è pertanto decisamente inferiore a quella che verrebbe accordata in caso di un nuovo investimento e le ripercussioni sociali decisamente meno gravi.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che la quota di mercato di GEA è abbastanza piccola. Negli ultimi cinque anni si è aggirata in media sull'11,6 %, del mercato spagnolo e sullo 0,64 % di quello comunitario. Pertanto, le misure di aiuto a favore di GEA non dovrebbero avere forti ripercussioni sul mercato comune.

D'altro canto, non bisogna dimenticare che le autorità spagnole hanno confermato che il governo autonomo ha deciso di non concedere la garanzia del valore di 2 500 milioni di ESP. Inoltre, dopo essersi impegnate nell'aprile del 1997 a notificare individualmente ogni eventuale aiuto futuro a favore di GEA, hanno confermato ufficialmente, nella loro lettera del 22 maggio 1997, di non avere alcuna intenzione di concedere nuovi aiuti finanziari statali all'impresa. Non sussiste più alcun dubbio, quindi, che in futuro GEA dovrà operare sul mercato come una qualunque impresa privata. È possibile quindi escludere future distorsioni della concorrenza dovute ad interventi finanziati mediante risorse pubbliche.

VII

L'aiuto al salvataggio sotto forma di garanzia a copertura di crediti del valore di 700 milioni di ESP e di costi salariali del valore di 350 milioni di ESP concesso nel 1995, in attesa che si concludesse il procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, rappresenta invece un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità spagnole, l'aiuto avrebbe dovuto essere notificato individualmente. La decisione della Commissione di autorizzare

il decreto n. 309/95, fondamento giuridico delle garanzie, stabiliva espressamente l'obbligo di notificare singolarmente gli aiuti al salvataggio concessi a grandi imprese. Questa condizione figurava all'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso decreto.

Tuttavia, pur essendo illegale dal punto di vista formale, l'aiuto può essere autorizzato quanto alla sostanza, in quanto è servito a mantenere operativa un'impresa, in attesa di una decisione definitiva della Commissione, secondo il procedimento avviato a norma dell'articolo 93, paragrafo 2. Già in altri casi la Commissione ha autorizzato questo tipo di aiuti per il salvataggio [per esempio nel caso Nino Textile, aiuto n. 540/95, lettera SG (93) D/16433, del 5 ottobre 1993], in quanto senza tale aiuto l'impresa oggetto del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 non sarebbe stata in grado di sopravvivere economicamente e avrebbe dovuto dichiarare fallimento prima di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia, ai fini di un'eventuale autorizzazione, l'aiuto per il salvataggio deve conformarsi innanzitutto agli orientamenti comunitari. Nel caso in esame, questa condizione viene rispettata, in quanto l'aiuto rientra essenzialmente in un regime di aiuti già autorizzato che, a sua volta, è conforme agli orientamenti comunitari. Inizialmente, le garanzie dovevano durare sei mesi, come stabilito dagli orientamenti. Tuttavia, poiché la Commissione non ha preso una decisione definitiva entro questo termine, data la complessità del piano di ristrutturazione e data l'esigenza di completare il piano stesso, le autorità spagnole hanno prorogato la sua durata fino al giugno del 1997. È inoltre necessario tenere conto del fatto che le autorità spagnole si sono espressamente impegnate a non prorogare le garanzie oltre la durata del procedimento avviato dalla Commissione.

VIII

Considerando che, grazie a drastiche misure di ristrutturazione, GEA ha la possibilità di ripristinare la sua redditività e che l'impresa è situata in una regione depressa ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato, sia alla garanzia concessa nel 1992 ed annullata con il pagamento di 983 milioni di ESP nel 1994, sia all'aiuto al salvataggio del valore di 1 050 milioni di ESP si può applicare la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tuttavia, visto che GEA ha ricevuto aiuti a seguito della sua privatizzazione avvenuta nel 1991, l'autorizzazione dovrà essere in ogni caso subordinata all'osservanza di condizioni molto rigorose, con l'adozione di una posizione molto ferma nei confronti della concessione di eventuali nuovi aiuti di Stato all'impresa. Occorre pertanto informare le autorità spagnole del fatto che ogni eventuale aiuto di Stato a favore dell'impresa verrà ritenuto incompatibile con il mercato comune ed in contrasto con l'impegno assunto e che potrà avere quindi delle ripercussioni sull'aiuto autorizzato in base alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La garanzia del valore di 1 620 milioni di ESP concessa nel 1992 e annullata nel 1994 in seguito al pagamento di una sovvenzione di 983 milioni di ESP, nonché le garanzie dell'importo di 1 050 milioni di ESP concesse nel 1996 dalla Spagna al «Grupo de Empresas Álvarez» (GEA) costituiscono un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, in quanto non sono state notificate alla Commissione prima della loro concessione. Detti aiuti sono tuttavia conformi agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e sono pertanto compatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, a condizione che la Spagna si astenga dal concedere nuovi aiuti, secondo l'impegno da essa assunto con lettera del 22 maggio 1997, e applichi integralmente il piano di ristrutturazione autorizzato.

Fino al 31 dicembre 2000, la Spagna presenta alla Commissione relazioni semestrali che illustrano i progressi compiuti nell'applicazione del piano di ristrutturazione e forniscono i dati economici relativi a GEA

(programma aziendale, conto economico), per consentire alla Commissione di controllare il raggiungimento degli obiettivi inclusi nel piano e l'osservanza dell'impegno a non concedere ulteriori aiuti finanziari statali all'impresa. Le relazioni sono presentate alla Commissione con cadenza semestrale, entro il mese di marzo ed il mese di ottobre.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1997

in merito a presunti aiuti della Francia a favore della società SFMI-Chronopost

[notificata con il numero C(1997) 3146]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/365/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

SFMI svolgeva il servizio di corriere espresso sotto il nome di EMS/Chronopost.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, punto a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente alle summenzionate disposizioni, a presentare le loro osservazioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso sono state definite in una direttiva del ministero delle Poste e Telecomunicazioni del 19 agosto 1986, in cui era precisato che il servizio sarebbe stato gestito dalla SFMI essenzialmente con i mezzi di «La Poste», integrati da quelli di TAT. In particolare era specificato che «La Poste» avrebbe fornito alla SFMI l'assistenza logistica e commerciale. I rapporti contrattuali tra «La Poste» e SFMI-Chronopost sono disciplinati da convenzioni. Una prima convenzione, stipulata nel 1986 e applicabile fino al 1992, è stata sostituita da una seconda, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.

I. I FATTI

A. Antefatti

In Francia l'attività di corriere espresso è un'attività aperta alla libera concorrenza, contrariamente a quella della posta ordinaria, che è oggetto di monopolio di «La Poste».

«La Poste» formava parte integrante dell'amministrazione francese fino alla fine del 1990. Il 1° gennaio 1991, in base alla legge n. 90-568 del 2 luglio 1990, essa è diventata un ente autonomo di diritto pubblico francese, abilitato a svolgere, oltre alle funzioni di servizio pubblico, alcune attività aperte alla concorrenza.

A partire dal periodo fine 1985/inizio 1986 «La Poste» ha affidato la gestione del suo servizio di corriere espresso, gestito fino ad allora sotto la denominazione Postadex, ad una società di diritto privato, la Société française de messagerie internationale (SFMI), creata allo scopo. La SFMI è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di FRF, ripartito fra Sofipost (66%), holding al 100% di «La Poste», e TAT Express (34%), filiale della compagnia aerea Transport aérien transrégional (TAT). La

La struttura del servizio di corriere espresso è stata modificata nel 1992. Sofipost e TAT hanno creato una nuova società, Chronopost SA (Chronopost), di cui hanno assunto rispettivamente il 66% e il 34%. Chronopost ha ripreso l'attività nazionale della SFMI, mentre SFMI ha conservato la parte internazionale. La SFMI è stata rilevata da GDEW France, filiale francese dell'operatore comune internazionale GDEW, che raggruppa la società austriaca TNT e le poste tedesca, canadese, francese, olandese e svedese. GDEW è un'impresa comune avente il carattere di una concentrazione, autorizzata con decisione della Commissione del 2 dicembre 1991 (1).

Nell'ambito di questa nuova struttura, Chronopost doveva esercitare la funzione di prestatore di servizi e di agente della SFMI (e di conseguenza di GDEW) per il trattamento in Francia delle sue spedizioni internazionali. Inoltre Chronopost non poteva fare concorrenza alla SFMI, di cui è stata agente esclusivo fino al 1° gennaio 1995. Chronopost ha pertanto beneficiato fino a tale data di un accesso esclusivo alla rete di «La Poste». (Nella presente decisione si farà sistematicamente riferimento a «SFMI-Chronopost» anche quando si intende una sola delle due società).

(1) GU C 322 del 13. 12. 1991, pag. 19.

B. I risultati economici di SFMI-Chronopost

Quando SFMI-Chronopost ha iniziato le sue attività nel 1986, il mercato francese del corriere celere internazionale era dominato dalla società DHL, che deteneva una quota di mercato superiore al 40 %. Il fatturato internazionale realizzato da «La Poste» con il prodotto Postadex ammontava nel 1985 a 45 milioni di FRF (pari al 10 % circa del mercato). Questo mercato non ha cessato di crescere dopo l'arrivo di SFMI-Chronopost nel 1986 (le vendite complessive sono passate da 500 milioni di FRF nel 1986 a 2,7 miliardi nel 1996).

SFMI-Chronopost è un'impresa florida che ha conquistato quote di mercato, consolidato la sua posizione e generato costantemente degli utili. L'impresa ha visto la sua quota di mercato passare dal 4 % nel 1986 al 22 % nel 1996, distribuendo dividendi ogni anno. Questa redditività si spiega con lo sviluppo del mercato della posta celere in Francia, con il fatto che SFMI-Chronopost ha accesso alla rete della società madre, con la scelta di una strategia commerciale sana e con investimenti pubblicitari rilevanti.

Va notato che SFMI-Chronopost, specie durante i primi anni di attività, subappaltava la maggior parte della sua attività a «La Poste», limitando così le sue spese di impianto (in particolare le spese fisse). Ciò spiega anche perché la società sia stata dotata di fondi propri molto limitati (10 milioni di FRF).

Contrariamente ai suoi concorrenti, che operavano essenzialmente sul mercato internazionale, SFMI-Chronopost ha deciso di essere presente sia sul mercato internazionale che su quello francese. Essa ha potuto così accedere ad un mercato nuovo, caratterizzato da una debole concorrenza, ed approfittare delle sinergie legate alla gestione congiunta dei mercati internazionale e nazionale.

Il prodotto di EMS/Chronopost era meno consistente di quelli offerti dalla concorrenza e in particolare da DHL. Contrariamente a quest'ultima, EMS/Chronopost si rivolgeva ad una clientela occasionale. Le caratteristiche del prodotto proposto da SFMI-Chronopost hanno perciò permesso a questa società di praticare prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti. In particolare SFMI-Chronopost raccoglieva normalmente le lettere ed i pacchi dei suoi clienti occasionali negli uffici postali, mentre i suoi concorrenti li ritiravano a domicilio. SFMI-Chronopost, contrariamente a DHL, non garantiva i termini di consegna. La sua copertura geografica era più ridotta di quella di DHL (100 paesi nel 1988 contro 175 per DHL). I suoi servizi complementari, in particolare i servizi informatici che permettono di controllare costantemente il servizio fornito, erano meno sviluppati di quelli dei suoi concorrenti.

SFMI-Chronopost ha acquistato sempre maggiore autonomia rispetto a «La Poste» e la quota di attività subappaltate a quest'ultima si è ridotta nel corso degli anni (dal

67 % nel 1987 al 39 % nel 1994 per la raccolta, dal 94 % nel 1987 al 45,8 % nel 1994 per la distribuzione, ad esempio). Nel 1996 SFMI-Chronopost contava 1 870 dipendenti, 32 uffici, 2 centri di transito, 6 centri di scambio internazionale e 600 veicoli. SFMI-Chronopost si avvaleva di 450 subappaltatori, fra cui «La Poste».

Per le sue attività di marketing SFMI-Chronopost impiegava 95 venditori nel 1996 e realizzava soltanto un quarto delle sue vendite tramite «La Poste».

C. La denuncia e la procedura

Il 21 dicembre 1990 il «Syndicat français de l'express international» (SFEI), un consorzio di società che offre servizi di corriere espresso in concorrenza con SFMI-Chronopost, ha presentato alla Commissione una denuncia in cui sosteneva che l'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost comportava un aiuto di Stato ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE. Questo aiuto avrebbe permesso a SFMI-Chronopost di praticare prezzi nettamente inferiori a quelli dei suoi concorrenti. La denuncia era accompagnata da un'analisi economica realizzata dalla società di consulenza Braxton su richiesta dello SFEI. Questo studio fornisce una stima dell'ammontare dell'aiuto che SFMI-Chronopost avrebbe ricevuto durante il periodo 1986-1989.

Con lettera del 10 marzo 1992 la Commissione ha informato l'autore della denuncia che la pratica era stata archiviata. Lo SFEI e alcuni concorrenti di SFMI-Chronopost hanno allora introdotto un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per ottenere l'annullamento di tale lettera, che la Commissione ha ritirato al fine di ottenere maggiori informazioni.

Su richiesta della Commissione la Francia ha trasmesso informazioni con lettera del 21 gennaio 1993, con fax dei servizi amministrativi competenti il 3 maggio 1993 e con lettera del 10 giugno 1993.

Il 16 giugno 1993 lo SFEI e cinque imprese ad esso aderenti hanno intentato un'azione dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi contro SFMI-Chronopost, «La Poste» e altri. Un secondo studio della società Braxton, allegato al ricorso, aggiornava le cifre del primo studio estendendo il periodo di valutazione dell'aiuto fino alla fine del 1991.

Il 5 gennaio 1994 il «Tribunal de commerce» di Parigi, basandosi sull'articolo 177 del trattato, ha sottoposto alla Corte di giustizia otto quesiti sull'interpretazione degli articoli 92 e 93 del trattato. La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte su tali quesiti il 6 maggio 1994. Il governo francese, che ha reso nota la sua posizione nel maggio 1994, ha allegato alle sue osservazioni uno studio realizzato dalla società Ernst & Young in risposta ai due rapporti della società Braxton.

Nel febbraio 1996 la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, nei riguardi in particolare dell'aiuto concesso da «La Poste» a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991⁽²⁾. La Commissione ha infatti ritenuto di non poter escludere la possibilità che SFMI-Chronopost abbia beneficiato (direttamente o tramite «La Poste») di un aiuto dello Stato francese.

In particolare, per quanto riguarda le prestazioni fornite da «La Poste» a SFMI-Chronopost, solo per il 1992 i dati disponibili consentono di stabilire che i prezzi applicati da «La Poste» corrispondevano ai costi reali maggiorati di un margine commerciale. La Commissione non disponeva di informazioni sufficienti per poter escludere che SFMI-Chronopost abbia potuto beneficiare di un aiuto di Stato durante gli esercizi finanziari anteriori o posteriori al 1992.

La Commissione non disponeva di elementi sufficientemente dettagliati per poter escludere che la costituzione di SFMI-Chronopost abbia comportato qualche forma di trasferimento di fondi pubblici.

Essa non disponeva inoltre di alcuna informazione per quanto concerne una delle condizioni sottoscritte dai partecipanti all'impresa comune GDEW in occasione dell'autorizzazione di tale impresa, ossia l'impegno — qualora non fosse dimostrata l'assenza di sovvenzioni incrociate — di fornire ai concorrenti gli stessi servizi resi all'impresa comune nel rispetto del principio della parità di trattamento per transazioni equivalenti, in modo da eliminare il rischio di un trasferimento di fondi pubblici a favore di uno degli operatori presenti sul mercato del corriere espresso. Le stesse considerazioni valgono anche per la concessione dell'accesso alle infrastrutture postali ad operatori diversi dall'impresa comune a partire dal 1° gennaio 1995.

Non erano neppure disponibili informazioni riguardanti la raccomandazione formulata dalla Commissione nella sua decisione relativa alle attività concorrenziali di «La Poste»⁽³⁾. In tale decisione la Commissione insisteva sul fatto che i conti di «La Poste» dovevano mettere in evidenza l'assenza di qualsiasi sovvenzione a favore di attività non aventi carattere di servizio pubblico, poiché tali sovvenzioni sarebbero state soggette agli articoli 92 e 93 del trattato CE. Poiché la decisione in questione imponeva la presentazione annuale di informazioni precise al riguardo, la situazione nel settore del corriere espresso doveva formare oggetto di una prima verifica sulla base dei dati disponibili alla fine del 1995.

La Commissione ha considerato che l'insieme delle misure illustrate più sopra, eccettuata la creazione dell'im-

presa comune GDEW, non le erano state notificate preventivamente come richiesto dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Tali misure potevano comportare aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE che non avrebbero potuto beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e dall'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

La Francia è stata informata dell'avvio della procedura con lettera del 20 marzo 1996.

La Corte di giustizia ha pronunciato la sua sentenza l'11 luglio 1996⁽⁴⁾. La procedura intentata dinanzi al «Tribunal de commerce» di Parigi, sospesa in attesa della sentenza della Corte, è stata riattivata il 24 settembre 1996.

Il 30 maggio 1996 la Francia ha trasmesso alla Commissione una nota con le sue osservazioni nell'ambito della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

Lo SFEI ha presentato le sue osservazioni nell'agosto 1996, richiamando in particolare l'attenzione della Commissione su varie nuove misure che potrebbero costituire aiuti a favore di SFMI-Chronopost. Si tratta dell'utilizzo da parte di SFMI-Chronopost dell'immagine aziendale di «La Poste» e in particolare dei suoi veicoli come supporto pubblicitario, del suo accesso privilegiato alle trasmissioni di «Radio France», dei privilegi doganali e fiscali concessi sia a SFMI-Chronopost che a «La Poste» stessa e degli investimenti di «La Poste» nelle piattaforme di messaggeria. Lo SFEI ha esteso il suo ricorso del dicembre 1990 a questi nuovi elementi.

Lo SFEI ha allegato alle sue osservazioni un nuovo studio economico realizzato dalla società Bain & Company (in prosieguo: lo «studio Bain»). Tale studio aveva tra l'altro lo scopo di stimare l'ammontare dell'aiuto corrispondente all'assistenza fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991. Esso si basa sulle informazioni fornite dal rapporto Ernst & Young e, secondo lo SFEI, le sue cifre sarebbero più affidabili di quelle dei due precedenti studi Braxton. Inoltre lo SFEI ha chiesto alla Commissione l'adozione di misure provvisorie nei riguardi del presunto aiuto a favore di SFMI-Chronopost. Il ricorrente ha reiterato la sua domanda di misure d'urgenza con lettera del 7 novembre 1996. Con due lettere in data 22 ottobre e 13 novembre 1996, la Commissione gli ha risposto che non aveva intenzione di prendere tali misure non essendo ancora in grado di accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato.

⁽²⁾ GU C 206 del 17. 7. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 262 del 7. 10. 1995, pag. 11.

⁽⁴⁾ Causa C-39/94, SFEI e. a. contro «La Poste» e. a., Racc. 1996, pag. I-3547.

La Commissione ha trasmesso le osservazioni dello SFEI alla Francia nel settembre 1996. In risposta a tali osservazioni la Francia ha rivolto una nuova nota alla Commissione accompagnata da uno studio economico esauriente realizzato dalla società di consulenza Deloitte Touche Tohmatsu (in prosieguo: «lo studio Deloitte»). Tale documento analizza le conclusioni dello studio Bain e vi risponde. In seguito alla richiesta della Commissione, le autorità francesi le hanno fornito informazioni e chiarimenti supplementari.

Fra la Commissione e le autorità francesi hanno avuto luogo varie riunioni, di cui l'ultima si è svolta a Parigi il 10 giugno 1997.

Lo SFEI ha indirizzato una nuova lettera alla Commissione il 21 aprile 1997 per avere notizie sullo stato di avanzamento del fascicolo. Esso ha chiesto alla Commissione di fornirgli informazioni dettagliate sulla risposta della Francia all'avvio della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, e sulla posizione e le intenzioni della Commissione nei riguardi della pratica. Con lettera del 30 aprile 1997 la Commissione ha comunicato al ricorrente che le informazioni fornite dalla Francia erano commercialmente delicate e non potevano essere divulgate e che essa disponeva di elementi sufficienti per pronunciarsi. Nella stessa lettera la Commissione chiedeva al ricorrente ulteriori chiarimenti su alcune delle sue asserzioni. Lo SFEI ha risposto alla Commissione con lettera del 14 maggio 1997.

D. Le misure in causa

Le misure che la Commissione esaminerà alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato sono le seguenti:

- 1) *Un'assistenza logistica* consistente nel mettere le infrastrutture postali a disposizione di SFMI-Chronopost per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle spedizioni.

Il prezzo dell'assistenza logistica è calcolato moltiplicando o il numero dei colli trattati (ad esempio per quanto riguarda la raccolta), o il peso totale degli oggetti trasportati (ad esempio per quanto riguarda l'inoltro) per il prezzo unitario delle varie operazioni necessarie a «La Poste» per effettuare la prestazione a favore della sua filiale. Questi prezzi unitari sono negoziati ogni anno da «La Poste» e da SFMI-Chronopost e si basano sui costi di «La Poste» maggiorati di un margine commerciale.

Per calcolare l'ammontare totale dell'assistenza fornita a SFMI-Chronopost, «La Poste» calcola anzitutto i suoi

costi operativi diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni regionali, in funzione della gamma di produzione corrispondente alla prestazione (catena di operazioni elementari) e dei volumi reali di traffico. Le spese della sede e delle direzioni regionali sono quindi ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione.

Per quanto riguarda la gamma di produzione, «La Poste» non aveva un sistema di contabilità analitica che le permettesse di calcolare i costi effettivi connessi con la fornitura dell'assistenza logistica a SFMI-Chronopost. Fino al 1992 questi costi erano calcolati sulla base di stime. Le prestazioni fornite a SFMI-Chronopost erano scomposte in una sequenza di operazioni elementari che prima del 1992 non erano cronometrate. Per stabilire questi costi «La Poste» assimilava tali prestazioni a servizi postali esistenti di natura analoga le cui varie operazioni erano già state cronometrate e stimate (ad esempio deposito di una lettera raccomandata). Nel 1992 la durata e il costo delle operazioni in questione sono stati calcolati tenendo conto dei volumi reali di traffico del corriere espresso. Questi calcoli hanno permesso a «La Poste» di stimare il costo reale della sua assistenza logistica.

Per calcolare con maggiore precisione il costo di questa assistenza logistica, «La Poste» ha applicato ai suoi costi unitari del 1992 un fattore di attualizzazione corrispondente al tasso di crescita della massa salariale. La scelta di questo tasso è giustificata dal fatto che i salari costituiscono il principale elemento di costo dell'assistenza logistica (più del 75 %). I costi reali per il 1992, stabiliti a partire dalla gamma di produzione reale, sono stati attualizzati e moltiplicati per i volumi di traffico effettivamente registrati ogni anno durante il periodo 1986-1991. Con questo metodo, detto di «estrapolazione retroattiva», «La Poste» ha potuto ottenere una stima affidabile dei suoi costi reali fra il 1986 e il 1991.

Confrontando i costi dell'assistenza logistica e della remunerazione versata da SFMI-Chronopost, si rileva che il tasso di copertura cumulato dei costi completi era pari al 116,1 % nel periodo 1986-1991 e al 119 % nel periodo 1986-1995. Soltanto nel 1986 e nel 1987 gli introiti relativi all'assistenza logistica sono stati inferiori ai costi (con un tasso di copertura rispettivamente del 70,3 % e dell'84,3 %). Questi introiti coprivano tuttavia i costi diretti prima delle spese della sede e delle direzioni regionali.

Dal 1993 SFMI-Chronopost versa ogni anno un contributo forfettario fisso alle spese della rete postale (vedere qui di seguito), il che ha condotto ad un ribasso dei prezzi sostenuti da «La Poste».

I vantaggi risultanti da questa assistenza logistica sono ulteriormente rafforzati, secondo il ricorrente, dal fatto che SFMI-Chronopost beneficia di una procedura di sdoganamento preferenziale (vedere qui di seguito) e di termini di pagamento particolari. Fino al 1992 «La Poste» inviava a SFMI-Chronopost fatture mensili che dovevano essere pagate al massimo entro 90 giorni dopo la fine del mese cui si riferivano.

- 2) *Un'assistenza commerciale*, ossia l'accesso di SFMI-Chronopost alla clientela di «La Poste» e l'apporto dell'avviamento di «La Poste». Secondo il ricorrente, nel 1986 «La Poste» ha trasferito a SFMI-Chronopost la clientela del suo prodotto Postadex senza alcuna contropartita (il prodotto Postadex è stato sostituito dal prodotto EMS-Chronopost nel 1986). Inoltre SFMI-Chronopost beneficia di campagne promozionali pubblicitarie organizzate da «La Poste».

La Francia ha spiegato che i prezzi pagati da SFMI-Chronopost per l'assistenza logistica ricevuta coprono la totalità delle spese sostenute da «La Poste». Essi coprono dunque anche le spese di assistenza commerciale (tramite operazioni di deposito e di incasso). Oltre a questa remunerazione diretta, SFMI-Chronopost paga un canone basato sul suo fatturato e sulla progressione annuale di quest'ultimo [...](^{*)}). Nel periodo 1986-1995 SFMI-Chronopost ha versato a «La Poste» i seguenti importi:

— 1986/1987:	26 milioni di FRF,
— 1988:	31 milioni di FRF,
— 1989:	39 milioni di FRF,
— 1990:	47 milioni di FRF,
— 1991:	49 milioni di FRF,
— 1992:	56 milioni di FRF,
— 1993:	45 milioni di FRF,
— 1994:	56 milioni di FRF,
— 1995:	76 milioni di FRF.

Questa remunerazione è calcolata in modo da incoraggiare «La Poste» a promuovere i prodotti della sua filiale. A tale scopo «La Poste» lancia regolarmente delle campagne pubblicitarie.

Il dispositivo è stato modificato nel 1993. La remunerazione comprende ora una parte fissa, sotto forma di contributo annuale di 25 milioni di FRF ai costi della rete di vendita, e una parte variabile sotto forma di un premio sulle vendite di SFMI-Chronopost. Inoltre SFMI-Chronopost contribuisce dal 1994 alle spese della rete di distribuzione di «La Poste» (30 milioni di FRF nel 1994 e 33 milioni nel 1995).

- 3) *L'utilizzo dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari* per le attività di SFMI-Chronopost.

- 4) *L'accesso alla pubblicità di «Radio France»*. Lo SFEI sostiene che SFMI-Chronopost ha trasmesso su «Radio France» la pubblicità del suo prodotto Skypack a condizioni preferenziali.

- 5) *Privilegi fiscali, doganali ed altri*. Lo SFEI afferma che «La Poste» è stata esonerata dall'imposta sui salari fino all'ottobre 1994, il che corrisponderebbe a un aiuto di 457 milioni di FRF per l'anno 1994. Esso sostiene inoltre che «La Poste» è esonerata dal diritto di bollo, il che equivarrebbe a un aiuto di 800 milioni di FRF all'anno. SFMI-Chronopost avrebbe beneficiato di questi vantaggi tramite i subappalti da esso affidati a «La Poste». Inoltre SFMI-Chronopost beneficerebbe, secondo il ricorrente, di un regime doganale preferenziale distinto dal regime comune applicabile alle imprese private. Essa riceverebbe ugualmente, secondo lo SFEI, l'aiuto dell'Ufficio dei cambi francese, che si occupa delle procedure di sdoganamento delle sue spedizioni. Infine lo SFEI sostiene che SFMI-Chronopost beneficia dell'investimento di 1,2 miliardi di FRF effettuato nel 1995 da «La Poste» per la costruzione di piattaforme di messaggeria.

E. Gli argomenti del ricorrente

I principali argomenti dello SFEI possono essere riassunti come segue:

- L'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost comporta aiuti di Stato che ammontano complessivamente a 1,516 miliardi di FRF per il periodo 1986-1991.

Gli aiuti corrispondono alla differenza tra il prezzo normale dell'assistenza logistica e la remunerazione effettivamente versata da SFMI-Chronopost a «La Poste». Il ricorrente, basandosi sulla propria interpretazione della decisione pregiudiziale della Corte nella causa «La Poste» citata più sopra, sostiene che questo prezzo di mercato normale è il prezzo che un'impresa «operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto chiedere per le prestazioni in causa, e che le economie di scala di cui beneficia «La Poste» grazie al suo monopolio non possono essere prese in considerazione, essendo esse appunto all'origine della distorsione di concorrenza».

Lo studio Bain stima l'aiuto ricevuto a titolo di assistenza logistica in 1,048 miliardi di FRF (725 milioni di FRF per l'attività internazionale) nel periodo 1986-1991. Questa stima si basa su due metodi, il metodo cosiddetto «dei prezzi di mercato» e un metodo fondato sul confronto dei costi stimati di SFMI-Chronopost con quelli effettivamente sostenuti da un gruppo di concorrenti. Il primo metodo consiste nel

(^{*)} Segreto commerciale.

calcolare il costo delle principali componenti dell'assistenza logistica (salari e affitti) e dedurne il prezzo effettivamente pagato da SFMI-Chronopost. Esso permette di valutare la spesa che rappresenterebbe per un'impresa la creazione e la gestione di una rete comparabile a quella di «La Poste». Il secondo metodo si basa soltanto sull'attività internazionale di SFMI-Chronopost e stima l'aiuto in 725 milioni di FRF.

Per quanto riguarda l'assistenza commerciale, lo SFEI valuta l'aiuto ricevuto a 468 milioni di FRF (126 milioni per l'attività internazionale) nel periodo 1986-1991. Una parte di questo aiuto, ossia 230 milioni di FRF, corrisponde alla differenza tra le somme effettivamente pagate da SFMI-Chronopost per le attività di commercializzazione effettuate per suo conto da «La Poste» e l'ammontare delle spese commerciali sostenute dalle imprese private aderenti allo SFEI (20 % del fatturato nei primi anni e 6 % in seguito); 38 milioni corrispondono all'aiuto legato al trasferimento gratuito della clientela di Postadex a SFMI-Chronopost nel 1986 (tale aiuto equivale al fatturato stimato di Postadex nel 1985); infine, 200 milioni corrispondono all'aiuto derivante dalle condizioni di accesso privilegiate agli sportelli di «La Poste». Il ricorrente e lo studio Bain non spiegano come è stato calcolato quest'ultimo importo.

A sostegno del suo ragionamento, lo Studio Bain menziona una serie di elementi che dimostrerebbero che SFMI-Chronopost beneficia di un aiuto di Stato. In particolare lo studio sottolinea che SFMI-Chronopost ha registrato nel periodo 1986-1991 una crescita anormalmente rapida, il cui successivo rallentamento sarebbe legato alla diminuzione dell'aiuto concesso da «La Poste». Inoltre, che SFMI-Chronopost ha una struttura di bilancio più vantaggiosa di quella dei suoi concorrenti e che la redditività dell'investimento di «La Poste» in SFMI-Chronopost è particolarmente elevato.

- La Commissione dovrebbe esaminare alla luce degli articoli 92 e 93 le altre misure summenzionate (termini di pagamento, utilizzo dei veicoli di «La Poste», accesso privilegiato alle trasmissioni di «Radio France», privilegi fiscali e doganali e utilizzo delle piattaforme di messaggeria), che costituiscono altrettanti aiuti ad hoc a favore di SFMI-Chronopost. Inoltre essa dovrebbe verificare il regime doganale applicato a SFMI-Chronopost e a «La Poste» e il regime fiscale di «La Poste» per quanto riguarda l'imposta sui salari e il diritto di bollo. Qualsiasi vantaggio concesso alla società madre potrebbe infatti ripercuotersi sulla sua affiliata. Tali vantaggi avrebbero l'effetto di ridurre i costi di «La Poste» e le consenti-

rebbero di offrire la propria assistenza a prezzi meno elevati.

F. Risposta delle autorità francesi

La Francia respinge tutte le affermazioni dello SFEI, che essa considera infondate.

In linea generale «La Poste», creando e gestendo la filiale SFMI-Chronopost, ha agito come un investitore privato operante in condizioni normali di mercato. Dopo due anni, ossia dopo la fase di avviamento della filiale, la totalità delle spese di assistenza erano coperte e l'investimento si è rivelato del tutto redditizio. Il comportamento di «La Poste» è equiparabile a quello di una holding o di un gruppo di imprese che perseguono una politica strutturale, globale o settoriale, in vista di una redditività a lungo termine. A sostegno della sua tesi la Francia ha fornito informazioni dettagliate per il periodo 1986-1995, riguardanti in particolare la remunerazione dell'assistenza logistica e commerciale e i risultati finanziari di SFMI-Chronopost durante tale periodo.

Inoltre,

- per quanto riguarda lo sdoganamento, la Francia ha confermato che dal febbraio 1987 SFMI-Chronopost effettua tutte le operazioni di sdoganamento nel proprio centro internazionale, senza mai ricorrere ai centri di «La Poste», contrariamente a quanto affermano i ricorrenti. Inoltre SFMI-Chronopost è assoggettata alle norme di diritto comune in materia di sdoganamento. Prima di tale data (ossia dall'aprile 1986 al febbraio 1987) le formalità di sdoganamento per l'attività internazionale di SFMI-Chronopost erano svolte da «La Poste» senza che SFMI-Chronopost ne ricavasse alcun vantaggio;
- per quanto concerne i termini di pagamento concessi a SFMI-Chronopost, la Francia ha confermato che essi dovevano compensare il mancato guadagno di SFMI-Chronopost dovuto ai termini di versamento delle somme incassate per suo conto da «La Poste». Questi termini di versamento, imposti per motivi contabili, erano in media più lunghi dei termini di pagamento concessi a SFMI-Chronopost. A titolo di esempio, il termine di versamento di «La Poste» era di 132 giorni nel 1989 contro un termine di pagamento di 105 giorni per SFMI-Chronopost. Dal 1992 SFMI-Chronopost dispone di un termine più breve per regolare le sue fatture mensili. Se la scadenza non è rispettata, «La Poste» può esigere oltre alla somma principale anche il pagamento di interessi;

- per quanto riguarda la condizione che i partecipanti all'impresa comune GDEW si sono impegnati a rispettare, la Francia sottolinea anzitutto che essa ha potuto accertare l'assenza di sovvenzioni incrociate a favore di SFMI-Chronopost, e in secondo luogo che «La Poste» non ha ricevuto sinora alcuna domanda di accesso alla sua rete;

- quanto all'attuazione della raccomandazione fatta nella decisione della Commissione relativa alle attività concorrenziali di «La Poste»⁽⁵⁾, la Francia fa rilevare che quest'ultima ha migliorato il suo sistema contabile dal 1995. La contabilità analitica di «La Poste» si basa su una distinzione fra i seguenti settori: gli invii postali, i servizi finanziari, l'attività «Rete grande pubblico» (uffici aperti al pubblico), i servizi di supporto e l'attività delle strutture. Il Consiglio della concorrenza ha esaminato il sistema contabile di «La Poste» ed ha confermato la validità del metodo adottato. Esso ha concluso che la contabilità analitica istituita da «La Poste» lasciava presumere un'assenza di sovvenzioni incrociate;

- quanto all'assistenza commerciale, la Francia ricorda che SFMI-Chronopost organizza proprie campagne pubblicitarie distinte da quelle di «La Poste». Quanto all'impiego dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari della filiale, esso resta molto limitato poiché SFMI-Chronopost può utilizzare questi veicoli soltanto quando resta spazio disponibile;

- in merito alle attività pubblicitarie di «Radio France», la Francia sostiene che SFMI-Chronopost ha pagato il prezzo di mercato per la pubblicità del suo prodotto Skypack e che questa campagna non ha beneficiato dell'aiuto di «La Poste». SFMI-Chronopost si è rivolta a un'agenzia pubblicitaria che è entrata in contatto con sei emittenti radiofoniche, fra cui «Radio France». È l'agenzia che ha negoziato e concluso il contratto con le emittenti radiofoniche per conto di SFMI-Chronopost;

- per quanto riguarda l'imposta sui salari e il diritto di bollo, la Francia ha spiegato che SFMI-Chronopost è soggetta allo stesso regime fiscale dei suoi concorrenti privati. «La Poste» invece è soggetta ad un regime speciale meno favorevole del regime comune applicabile alle imprese private. Le sue attività sono esentate dall'IVA in virtù dell'articolo 13 A, paragrafo 1, punto a) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio⁽⁶⁾ (sesta direttiva IVA). Essa non può detrarre l'IVA pagata sui suoi acquisti né ottenerne il rimborso. Le imprese private soggette all'IVA possono invece detrarre inte-

gralmente l'imposta versata. «La Poste» è ora assoggettata all'imposta sui salari, che sostituisce l'IVA e non si applica alle imprese private. Per quanto riguarda le piattaforme di messaggeria, la Francia ha informato la Commissione che esse non erano utilizzate per il transito delle spedizioni di SFMI-Chronopost.

II. VALUTAZIONE

L'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE dispongono che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Il trattato e l'accordo enunciano il principio della neutralità nei riguardi del regime della proprietà negli Stati membri e quello della parità fra le imprese pubbliche e private (rispettivamente articoli 222 e 90 del trattato e articoli 125 e 59 dell'accordo). Conformemente a tali principi la Commissione non può, con la sua azione, né pregiudicare né favorire le imprese pubbliche, in particolare quando esamina un'operazione alla luce dell'articolo 92 del trattato e dell'articolo 61 dell'accordo.

Nella fattispecie occorre distinguere due tipi di misure:

- la fornitura da parte di «La Poste», in quanto subappaltatore di SFMI-Chronopost, dei servizi costituenti l'attività logistica e commerciale;

- le misure ad hoc, come l'accesso privilegiato a «Radio France» e i privilegi fiscali e doganali.

Per quanto riguarda la prima categoria di misure va notato a titolo preliminare che la Francia ha potuto dimostrare che la remunerazione totale versata da SFMI-Chronopost per il sostegno logistico fornito da «La Poste» era più elevato dell'importo complessivo dei costi operativi nel corso del periodo 1986-1995.

Poiché le spese di marketing sostenute da «La Poste» sono comprese nei costi operativi, la remunerazione pagata da SFMI-Chronopost copre anche tali costi. I costi fissi sono stati computati proporzionalmente all'attività fornita da «La Poste» a favore della filiale.

Per il periodo 1986-1991 la Commissione ritiene che il calcolo dei costi mediante «estrapolazione retroattiva» a partire dai costi unitari reali del 1992 è un metodo sicuro e prudente. La struttura della gamma di produzione nel 1992 era più complessa e più sofisticata (quindi più costosa) che durante i primi cinque anni di esercizio.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Pertanto, mediante «estrapolazione retroattiva» si ottengono cifre che, in assenza di indicazioni contrarie, non possono essere inferiori ai costi realmente sostenuti da «La Poste» nel periodo 1986-1991.

Le cifre fornite dalla Francia mostrano che la stima del costo dell'assistenza logistica (1,048 miliardi di FRF) e dei costi commerciali (230 milioni di FRF) fatta dal ricorrente è inesatta.

Per quanto riguarda l'assistenza logistica, la Commissione ritiene superfluo valutare il costo della creazione di una nuova rete (e delle infrastrutture necessarie) in sostituzione di quella di «La Poste». SFMI-Chronopost non ha bisogno di creare questa rete, poiché la rete già esiste. Inoltre un eventuale confronto con società private concorrenti di SFMI-Chronopost esige una certa cautela. Queste società hanno una struttura di costi differente; si tratta, contrariamente a SFMI-Chronopost nel periodo 1986-1991, di imprese integrate che disponevano di una propria rete e facevano poco ricorso ai subappalti.

Per quanto riguarda il sostegno commerciale, la Commissione ritiene che il ricorrente sopravvaluta il costo (230 milioni di FRF) delle spese commerciali sostenute da «La Poste» a profitto della sua filiale, in quanto non prende in considerazione gli sforzi compiuti da SFMI-Chronopost stessa sul piano commerciale ed esagera il costo delle attività di promozione dei suoi prodotti. Il costo della fornitura di spazi per l'apposizione di cartelli pubblicitari e l'esposizione di depliant agli sportelli degli uffici postali non può che essere trascurabile. Il solo costo significativo possibile è quello corrispondente alla parte di tempo di lavoro dedicata dal personale degli uffici postali per informare i clienti sui prodotti di SFMI-Chronopost o per indirizzarli verso i delegati commerciali della società. Anche qui, data l'ampia gamma di servizi forniti da questo personale e trattandosi di una prestazione della stessa natura, è poco probabile che questo costo sia sostanziale. In ogni caso le cifre fornite dalla Francia contraddicono la valutazione fatta dal ricorrente.

Secondo la Commissione, quando parla di assistenza commerciale il ricorrente non intende soltanto le attività commerciali dirette, ma anche l'utilizzo più generale dell'immagine aziendale di «La Poste».

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'immagine aziendale di «La Poste», ricordiamo che il ricorrente valuta l'aiuto a 38 milioni di FRF per Postadex e a 200 milioni di FRF per le condizioni d'accesso vantaggiose alla rete di «La Poste». La Commissione considera molto soggettiva la valutazione di queste forme di sostegno commerciale fornite da «La Poste» alla sua filiale. L'assistenza commerciale include l'utilizzo di elementi dell'avviamento di «La Poste» (in

particolare per effetto del trasferimento della clientela da Postadex a SFMI-Chronopost), il che costituisce un apporto immateriale. Ogni relazione nell'ambito di un gruppo di società implica la possibilità per una filiale di accedere alla clientela e di trarre profitto da altri elementi dell'avviamento della società madre. Il trasferimento dei clienti da Postadex a SFMI-Chronopost è la conseguenza logica della creazione di quest'ultima in quanto filiale incaricata delle attività nell'ambito del corriere espresso e quindi di Postadex. Per questo motivo la Commissione non ritiene che il trasferimento, che non comporta alcun vantaggio in denaro per SFMI-Chronopost, costituisca un aiuto di Stato a favore di quest'ultima società.

Nella citata pronuncia pregiudiziale la Corte di giustizia ha accolto la tesi secondo cui «la fornitura di assistenza logistica e commerciale senza normale contropartita da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato»⁽⁷⁾. La Corte è giunta alla conclusione che «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un'impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato»⁽⁸⁾.

Secondo le conclusioni dell'avvocato generale nella causa «La Poste», vi è aiuto di Stato se l'assistenza è fornita all'impresa «a condizioni finanziarie più favorevoli di quelle che l'impresa potrebbe ottenere da un investitore privato paragonabile ... Mi sembra che per decidere se esista un sussidio sia necessario vedere se un investitore commerciale si accontenterebbe dell'entità della prestazione ricevuta in cambio dell'assistenza, tenendo conto di fattori quali il costo dell'assistenza fornita, l'entità del suo investimento nell'impresa e la sua redditività, l'importanza dell'attività dell'impresa per il gruppo nel suo insieme, la situazione del mercato di cui trattasi e il periodo per il quale viene fornita l'assistenza»⁽⁹⁾.

Secondo il ricorrente, dalla sentenza della Corte discende che per accertare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato la Commissione deve esaminare se SFMI-Chronopost ha pagato il «prezzo normale del mercato» per i servizi logistici e commerciali che le sono stati forniti da «La Poste». Il ricorrente non definisce in maniera precisa il concetto di prezzo normale del mercato, ma dal suo ragionamento

⁽⁷⁾ Sentenza «La Poste», citata, punto 57 della motivazione.

⁽⁸⁾ Sentenza «La Poste», citata, punto 62 della motivazione.

⁽⁹⁾ Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa «La Poste», già citata, punto 61.

si può dedurre che si tratta del prezzo a cui una società privata comparabile fornirebbe gli stessi servizi a una società terza. Questo prezzo deve includere un canone di accesso alla rete postale.

Il ricorrente sostiene che la Commissione non dovrebbe tener conto degli interessi strategici del gruppo né delle economie di scala risultanti dall'accesso privilegiato di SFMI-Chronopost alla rete e agli impianti di «La Poste». A suo parere queste condizioni non possono essere prese in considerazione nel caso di specie, poiché «La Poste» detiene un monopolio. SFMI-Chronopost dovrebbe assumere a proprio carico i costi che dovrebbe sostenere un'impresa privata per creare una rete equivalente a quella di «La Poste».

Gli argomenti del ricorrente riflettono un vizio fondamentale nell'interpretazione che esso dà della sentenza della Corte.

Nessun elemento nella giurisprudenza della Corte indica che la Commissione dovrebbe ignorare le considerazioni strategiche e le sinergie che derivano dall'appartenenza di «La Poste» e di SFMI-Chronopost allo stesso gruppo. Anzi, considerazioni strategiche come la volontà di penetrare in un nuovo mercato hanno un peso importante ai fini delle decisioni di investimento di una società holding. Questo principio è direttamente applicabile al presente caso, che riguarda l'esame del comportamento di una società madre e della sua filiale.

Il fatto che la transazione si svolga tra un'impresa operante su un mercato riservato e la sua filiale operante su un mercato aperto alla concorrenza non è rilevante nella presente fattispecie. La Corte di giustizia non ha mai affermato che per determinare l'esistenza o meno di un aiuto di Stato la Commissione debba applicare un metodo differente allorché una delle parti è titolare di un monopolio.

Di conseguenza, ciò che conta è accertare se le condizioni delle operazioni fra «La Poste» e SFMI-Chronopost sono paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale. Non si può rispondere a questo quesito applicando il criterio del «prezzo normale del mercato» invocato dal ricorrente, poiché tale criterio non tiene conto del fatto che l'operazione avviene tra due società dello stesso gruppo. Ricordiamo al riguardo che nella causa «La Poste» la Corte ha ritenuto che per accertare l'esistenza o meno

di un aiuto di Stato occorre verificare se la società madre ha ricevuto dalla filiale una contropartita normale.

La Commissione ritiene che i prezzi interni applicati ai prodotti e ai servizi scambiati fra società dello stesso gruppo non comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri). Nella fattispecie i pagamenti effettuati da SFMI-Chronopost non coprivano i costi totali durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. La Commissione ritiene che questa situazione non sia anomala, dato che il reddito proveniente dall'attività di una nuova impresa appartenente ad un gruppo di società può, durante il periodo di avviamento, coprire soltanto i costi variabili. Una volta che l'impresa ha consolidato la propria posizione sul mercato, il reddito da essa prodotto deve essere superiore ai costi variabili, in modo da contribuire alla copertura delle spese fisse del gruppo. Nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-Chronopost coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli). La Francia ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-Chronopost per l'assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da «La Poste», oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri. Di conseguenza l'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» alla sua filiale è stata remunerata alle condizioni normali del mercato e non costituisce un aiuto di Stato.

La Commissione ha inoltre esaminato la questione se il comportamento «La Poste» in quanto azionista di SFMI-Chronopost si giustifica commercialmente in base al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In base a questo principio, per stabilire se un'operazione fra uno Stato membro e un'impresa comporta elementi di aiuto di Stato occorre verificare se l'impresa sarebbe stata in grado di ottenere i fondi necessari sul mercato dei capitali privati. Per accertare se «La Poste» ha agito come un investitore operante in un'economia di mercato, la Commissione deve esaminare il rendimento per la società madre in termini di dividendi e di plusvalore in capitale.

Non vi è aiuto di Stato se il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento supera il costo del capitale della società (ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe). Per calcolare il TRI la Commissione ha preso in considerazione, da un lato, l'apporto di capitale effettuato da «La Poste» nel 1986 e, dall'altro, i dividendi versati da SFMI-Chronopost nel corso del periodo 1986-1991 e il valore di questa società nel 1991. Essa ha calcolato tale valore in

base ai metodi correnti di valutazione dell'investimento, applicando ai flussi netti di tesoreria generati dalla società in quell'anno un coefficiente moltiplicatore. Tale coefficiente è funzione del tasso di crescita medio dei flussi netti di tesoreria (ossia 10 %, percentuale corrispondente al tasso di crescita previsto dal mercato del corriere espresso in Francia alla fine del 1991) e del tasso di attualizzazione utilizzato (13,91 %), il quale corrisponde al costo dei fondi propri⁽¹⁰⁾. La formula applicata è la seguente:

$C/r-g$

dove

C rappresenta i flussi netti di tesoreria («cashflow») nel 1991,

r è il costo dei fondi propri e

g è il tasso di crescita.

Su questa base la Commissione ha valutato SFMI-Chronopost a 564 milioni di FRF alla fine del 1991. L'affidabilità di tale cifra è corroborata dall'importo di 180,4 milioni pagati da GDEW nel giugno 1992 per l'acquisizione del ramo internazionale di SFMI-Chronopost, che rappresentava circa un terzo dell'attività totale (180,4 milioni di FRF \times 3 = 541,2 milioni di FRF).

L'analisi realizzata dalla Commissione copre il periodo 1986-1991 (ossia il periodo anteriore al trasferimento di SFMI-Chronopost a GDEW). Si tratta del periodo di avviamento durante il quale, secondo il ricorrente, SFMI-Chronopost ha ricevuto l'importo più elevato a titolo di aiuti.

La Commissione ha calcolato il TRI e lo ha confrontato con il costo dei fondi propri di SFMI-Chronopost nel 1986 [13,65 %⁽¹¹⁾], anno in cui la società è stata costituita ed ha iniziato l'attività, il che le ha consentito di verificare se la redditività dell'investimento nel suo insieme è stata sufficiente. Il TRI calcolato dalla Commissione supera ampiamente il costo del capitale nel 1986. Le operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra «La Poste» e la sua filiale nel corso del periodo 1986-1991 non comportavano di conseguenza alcun elemento di aiuto. Questa conclusione vale a maggior ragione per gli anni successivi al 1991, nel corso dei quali l'importo dei dividendi è stato superiore ai livelli raggiunti in precedenza.

La Commissione ha indicato più sopra che essa non condivide il parere del ricorrente secondo il quale SFMI-Chronopost deve pagare un canone per accedere alla rete e ad elementi dell'avviamento della società madre. Tuttavia, anche tenendo conto dell'aiuto che tale accesso costituirebbe secondo il ricorrente (238 milioni di FRF), la conclusione che il rapporto commerciale tra «La Poste» e la sua filiale si giustifica da un punto di vista commerciale resta valida. Per dimostrare questo assunto la Commissione ha calcolato il TRI globale corrispondente all'inve-

stimento realizzato da «La Poste» nella sua filiale. Ai fini di questo calcolo essa ha preso in considerazione, da un lato, le iniezioni di capitale e i costi sostenuti da «La Poste» per fornire l'assistenza e, dall'altro, i dividendi versati, il valore della filiale nel 1991 e la remunerazione pagata per l'assistenza. La Commissione ha considerato l'importo di 38 milioni di FRF corrispondente alla cessione a titolo gratuito di Postadex come un'iniezione di capitale sociale che ha avuto luogo nel 1986 e l'importo di 200 milioni di FRF come una commissione unica pagata nel 1986 per l'accesso alla rete di «La Poste» nel corso del periodo 1986-1991⁽¹²⁾. Il calcolo effettuato dalla Commissione mostra che, anche tenendo conto di questi importi, il TRI resta superiore al costo del capitale nel 1986.

Per quanto riguarda le procedure di sdoganamento, la Francia ha informato la Commissione che dal 4 febbraio 1987 SFMI-Chronopost esegue le operazioni di sdoganamento nel proprio centro di scambio internazionale ed è soggetta alle regole normali di doganamento applicabili alle imprese private (vedere più sopra). Prima di tale data queste operazioni erano svolte da «La Poste» per conto di SFMI-Chronopost. Le spedizioni di SFMI-Chronopost sono state pertanto sottoposte ad un regime speciale soltanto nel periodo che va dall'aprile 1986 (in cui la società ha iniziato l'attività) al febbraio 1987. La Commissione ha accertato che SFMI-Chronopost non ha beneficiato, nell'ambito dell'applicazione temporanea di questo regime speciale, di alcun vantaggio finanziario concesso mediante risorse pubbliche. Inoltre essa non dispone di alcun elemento attestante che SFMI-Chronopost abbia beneficiato di un vantaggio economico derivante dall'applicazione di un regime speciale durante i suoi primi mesi di attività. In ogni caso, anche se il regime speciale applicabile a «La Poste» fosse più favorevole del sistema di diritto comune (ossia svolgimento più rapido delle procedure di sdoganamento), il vantaggio corrispondente sarebbe molto modesto, poiché all'epoca il livello di attività di SFMI-Chronopost era piuttosto ridotto. Nel 1986 (primo anno di attività) il fatturato di SFMI-Chronopost relativo alla sua attività internazionale, avviata nell'ottobre dello stesso anno, ammontava a circa 2,9 milioni di FRF prima delle imposte, il che corrisponde al trasporto di 10 500 oggetti. Su questo totale soltanto il 15 % circa era costituito da spedizioni tassabili, il che significa che circa 1 600 pacchi sono stati sottoposti alla procedura di sdoganamento. Gli altri oggetti erano costituiti da spedizioni non tassabili che, tenuto conto del loro scarso valore, erano esenti dalla procedura di sdoganamento normale.

Per quanto riguarda gli altri punti sollevati dalla Commissione al momento dell'apertura della procedura in base all'articolo 93, paragrafo 2, e gli altri argomenti invocati dal ricorrente, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni.

⁽¹⁰⁾ Fonte: Eurostat e Associés en Finance.

⁽¹¹⁾ Fonte: Eurostat e Associés en Finance.

⁽¹²⁾ Le altre stime dello SFEI (ossia 1,048 miliardi di FRF per l'assistenza logistica e 230 milioni di FRF per l'assistenza commerciale) non possono essere prese in considerazione perché è stato dimostrato che erano inesatte (vedere più sopra).

Per quanto riguarda le condizioni che «La Poste» si è impegnata a rispettare in occasione dell'autorizzazione dell'impresa comune GDEW, la Commissione ha potuto accertare l'assenza di qualsiasi aiuto di Stato a favore di SFMI-Chronopost. Inoltre la Francia ha informato la Commissione che «La Poste» non aveva ricevuto alcuna domanda di accesso alla sua rete. Questo fatto è riconosciuto dallo SFEI, il quale ammette di non avere conoscenza di alcuna domanda in questo senso rivolta a «La Poste». Le imprese che fanno parte dello SFEI sono società integrate che non desiderano avere accesso alla rete di «La Poste».

Per quanto riguarda le presunte esenzioni fiscali, la Commissione rileva a titolo preliminare che SFMI-Chronopost è una società normale soggetta allo stesso sistema fiscale dei suoi concorrenti privati. La Commissione ha verificato se SFMI-Chronopost beneficiasse di un qualsiasi vantaggio diretto o indiretto in relazione al diritto di bollo e all'imposta sui salari. Per quanto riguarda il diritto di bollo, la Francia ha informato la Commissione che le spedizioni di SFMI-Chronopost sono soggette a questo tributo a prescindere dal fatto che siano trasportate o meno da «La Poste». SFMI-Chronopost non beneficia dunque, a questo riguardo, di alcun trattamento di favore né di vantaggi finanziari rispetto ai suoi concorrenti.

Per quanto riguarda l'imposta sui salari, l'affermazione del ricorrente secondo cui «La Poste» è stata esentata da questa imposta fino all'ottobre 1994 è infondata. Prima di questa data «La Poste» era soggetta ad un'aliquota ridotta del 4,25 %. L'onere fiscale sostenuto da «La Poste» ha oscillato fra 1,049 miliardi di FRF nel 1986 e 1,136 miliardi nel 1990. L'aliquota di diritto comune del 9,25 % è in vigore dall'ottobre 1990. Tuttavia il trattamento fiscale di «La Poste» nel settore della messaggeria (che include il corriere espresso) è stato sempre meno favorevole, da questo punto di vista, del sistema fiscale comune. In applicazione dell'articolo 13, lettera A, paragrafo 1, punto a) della sesta direttiva IVA, le attività di «La Poste» sono esentate dall'IVA. «La Poste» assolve l'IVA sugli acquisti da essa effettuati, ma non ha la possibilità di dedurre l'imposta pagata o di ottenerne il rimborso. Per contro, contrariamente alle società ordinarie soggette all'IVA, «La Poste» è soggetta all'imposta sui salari, che sostituisce l'IVA. L'onere fiscale gravante su «La Poste» è di conseguenza più elevato di quello gravante sulle società normali, anche ove «La Poste» benefici di un'aliquota ridotta per l'imposta sui salari.

La Francia ha dimostrato che nel 1993 (ossia prima dell'introduzione dell'aliquota normale di imposizione) «La Poste» era svantaggiata rispetto alle società soggette al sistema fiscale comune. «La Poste» ha pagato 78 milioni di FRF di imposta sui salari e 274 milioni di IVA non recuperabile. Il fatturato di «La Poste» nel settore della messaggeria era di 5,465 miliardi di FRF nel 1993. Il 16,6 % dei suoi clienti non erano soggetti all'IVA e l'83,4 % lo erano. Dal calcolo effettuato dalle autorità francesi risulta che «La Poste» beneficiava di un vantaggio teorico per quanto riguarda i clienti non soggetti all'IVA (il vantaggio è teorico poiché si tratta di un segmento di mercato della messaggeria su cui non operano i concor-

renti). D'altra parte «La Poste» ha subito uno svantaggio, quantificato in 278 milioni di FRF, in relazione ai clienti soggetti all'IVA. Lo svantaggio globale netto risultante dal non assoggettamento all'IVA e dal pagamento dell'imposta sui salari ammonta ad almeno 174,6 milioni di FRF. L'anno 1993 è tipico dal punto di vista del volume di attività e delle spese di «La Poste» e le conclusioni tratte per tale anno valgono anche per gli altri anni anteriori al 1994. «La Poste» non ha dunque beneficiato di alcun vantaggio particolare che avrebbe potuto essere trasferito a SFMI-Chronopost.

Per quanto riguarda i termini di pagamento, la Commissione è soddisfatta delle informazioni fornite dalla Francia, che mostrano chiaramente l'assenza di qualsiasi vantaggio per SFMI-Chronopost.

Per quanto riguarda l'utilizzo dei veicoli di «La Poste» come supporti pubblicitari, la Commissione ritiene che si tratti di uno degli elementi dell'assistenza commerciale fornita da «La Poste» a SFMI-Chronopost. Le considerazioni formulate più sopra relativamente all'assistenza commerciale valgono anche a questo riguardo.

Quanto alla pubblicità fatta su «Radio France», la Commissione non ha alcuna prova attestante che SFMI-Chronopost avrebbe pagato un prezzo inferiore alle condizioni del mercato per la pubblicità su Skypack. Dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che SFMI-Chronopost non ha beneficiato di alcun trattamento preferenziale.

Per quanto riguarda le piattaforme di messaggeria, la Francia ha dichiarato che il traffico di SFMI-Chronopost non transitava per questi impianti. SFMI-Chronopost non beneficia di conseguenza di alcun vantaggio legato a tale investimento.

Per quanto riguarda la raccomandazione contenuta nella decisione della Commissione in merito alle attività concorrenziali di «La Poste», la Commissione è soddisfatta della metodologia generale e dei principi su cui si basa la contabilità analitica di «La Poste». La loro attuazione corretta garantirà la trasparenza e permetterà di verificare l'assenza di sovvenzioni incrociate tra le varie attività di «La Poste».

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'assistenza logistica e commerciale fornita da «La Poste» alla sua filiale SFMI-Chronopost, le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra SFMI-Chronopost e «Radio France», il regime doganale applicabile a «La Poste» e a SFMI-Chronopost, il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a «La Poste» e il suo investimento di [...] (*) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore di SFMI-Chronopost.

(*) Segreto commerciale.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1997.

Per la Commissione

Marcelino OREJA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1998

che esenta le importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 1427]

(98/366/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (²),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (³),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (⁴), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. RICHIESTE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 88/97

(1) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 88/97, numerose imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato richieste di esenzione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, dall'estensione, applicata in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (di seguito «il dazio antidumping esteso») alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, del dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93. La Commissione ha pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco dei richiedenti (⁵) per i quali è stato sospeso, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il pagamento del dazio anti-

dumping esteso relativamente alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica.

(2) La Commissione ha richiesto e ottenuto dalle parti di cui all'allegato della presente decisione informazioni necessarie; ha inoltre considerato ammissibili le loro richieste conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97. Le informazioni fornite sono state vagliate, procedendo in taluni casi a una verifica presso le sedi delle società interessate.

(3) Secondo quanto infine accertato dalla Commissione, le operazioni di assemblaggio effettuate dai summenzionati richiedenti non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. È risultato che, per quanto riguarda tutte le operazioni di assemblaggio effettuate dai richiedenti, il valore delle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese impiegate risultava inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate. Inoltre, per alcuni di essi il valore aggiunto alle parti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era superiore al 25 % del costo di fabbricazione delle biciclette finite.

(4) Per i summenzionati motivi e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso. Si è provveduto ad informarne le parti interessate e a dar loro la possibilità di presentare osservazioni in merito.

(5) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, le parti di cui all'allegato della presente decisione devono essere esentate dall'applicazione del dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle loro richieste e la loro obbligazione doganale relativa al dazio antidumping esteso è pertanto considerata nulla a partire dalla stessa data.

B. AVVISO ALLE PARTI INTERESSATE

(6) In seguito all'adozione della presente decisione, un elenco aggiornato delle parti esentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 e delle parti le cui richieste, presentate in conformità

(¹) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(²) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(³) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 55.

(⁴) GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 17.

(⁵) GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3, GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 9, e GU C 378 del 13. 12. 1997, pag. 2.

dell'articolo 3 dello stesso regolamento, sono attualmente soggette ad esame, sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti di cui all'allegato della presente decisione sono esentate, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, dall'estensione del dazio antidumping definitivo, imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popo-

lare cinese, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni si applicano per ciascuna delle parti a decorrere dalla data riportata nella colonna «Data di effetto».

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

PARTI ESENTATE

Nome	Località	Paese	Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97	Data di effetto	Codici addizionali Taric
LDM Cycles SARL	F-38500 Voiron	Francia	Articolo 5	3.7.1997	8331
Giant Europe Manufacturing BV	NL-8218 Lelystad	Paesi Bassi	Articolo 5	10.7.1997	8328
Magna Technology	UK-WA5 2UL Warrington	Regno Unito	Articolo 5	3.10.1997	8525
Bikkel Bikes	NL-6004 BE Weert	Paesi Bassi	Articolo 5	18.11.1997	8749
Ludo Cycles	B-3070 Kortenberg	Belgio	Articolo 5	24.11.1997	8750
Cicli Frera s.n.c.	I-35020 Arzergrande (PD)	Italia	Articolo 5	18.2.1998	8205